

BIBLIOTECA DI STORIA AGRARIA MEDIEVALE

diretta da Vito Fumagalli e Massimo Montanari

1

Bruno Andreolli Massimo Montanari

L'AZIENDA CURTENSE
IN ITALIA

proprietà della terra e lavoro contadino
nei secoli VIII-XI



Copyright © CLUEB1983
Ristampe 1984, 1985, 1987, 1990, 1993,
1995, 1998, 1999
Isbn 88-491-0264-X
L. 31.000

In vendita
nella libreria Clueb DPE
via Marsala, 31 a Bologna
e nelle principali librerie italiane

BRUNO ANDREOLLI
MASSIMO MONTANARI

L'AZIENDA CURTENSE IN ITALIA

*Proprietà della terra
e lavoro contadino nei secoli VIII-XI*

Editrice **CLUEB** Bologna

sottolineando la varietà tipologica delle forme di organizzazione fondiaria e la compresenza di sistemi diversi di conduzione sin dall'epoca repubblicana. È indubbio comunque che a partire dal II secolo d.C. molte grandi proprietà o *villae*, già concepite soprattutto in funzione della gestione diretta con manodopera schiavile, vennero progressivamente mutando fisionomia, con l'apparire, dapprima sporadico, poi sempre più diffuso, di forme di gestione indiretta al loro interno. Parte della proprietà veniva lottizzata in poderi, su ciascuno dei quali si insediava una famiglia di coltivatori. In parte si trattava degli stessi schiavi del padrone, che venivano in tal modo — come si diceva — *casati*, ossia dotati di una abitazione propria, di una propria famiglia, di una terra da curare in proprio; in cambio di tale concessione, essi dovevano al proprietario una quota dei prodotti del suolo (solitamente parziaria) e diversi servizi di lavoro, che il padrone utilizzava nella parte di *villa* gestita direttamente, integrando con queste prestazioni (talora assai consistenti, anche di più giorni la settimana) il lavoro degli schiavi non accasati e dei salariati, la cui importanza nell'economia complessiva dell'azienda continuava a rimanere centrale. In tal modo si alleggerivano per il proprietario gli obblighi di mantenimento della manodopera servile, mentre la produttività di una parte di questa — ora in qualche misura cointeressata, disponendo di un podere, ai frutti del proprio lavoro — tendeva ad aumentare, così come forse aumentavano, nei nuovi nuclei familiari, le sue possibilità di auto-riproduzione.

Ma i poderi ricavati dalla lottizzazione di parte della *villa* non venivano concessi solo a schiavi accasati. Anche liberi coltivatori dei dintorni, attratti dalla prospettiva di ottenere buone terre da lavorare, venivano ad insediarsi, anch'essi tenuti a corrispondere canoni in natura e prestazioni di lavoro: queste ultime, però, in misura generalmente assai limitata (qualche giorno all'anno). La condizione giuridica di questi liberi e quella degli schiavi rimanevano nettamente distinte: mentre gli schiavi erano proprietà del padrone e non potevano allontanarsi dalla terra, i liberi conservavano ampie possibilità di movimento. Tuttavia, a partire dalla fine del III secolo d.C., anche i liberi finirono col trovarsi vincolati al mestiere e alla terra, da un obbligo di residenza fissato per legge: la norma, voluta — come è noto — inizialmente soprattutto per

motivi fiscali, produsse un effettivo avvicinamento delle condizioni di vita e di lavoro delle due categorie, pur chiaramente distinte dal punto di vista giuridico. A poco a poco venne formandosi un nuovo ceto — per nulla univoco ma tendenzialmente omogeneo — di lavoratori delle campagne, detti *coloni*. Fu questa del colonato la grande «invenzione» dell'economia agraria tardo-antica.

Tale sistema pare essersi diffuso dapprima in Africa, dove, fin dal II secolo d.C., diverse grandi proprietà (poteva trattarsi del fisco imperiale, o di patrimoni privati) risultano organizzate a quel modo, con ampio ricorso al colonato e alla conduzione indiretta. Posta sotto la sovrintendenza in un *villicus* o fattore, a sua volta controllato da un *conductor*, amministratore o appaltatore della proprietà, questa comprendeva al suo interno una parte lavorata da schiavi e salariati, una parte suddivisa in poderi affidati a coloni. Per costoro non si stipulavano contratti individuali; doveri e diritti si fissavano collettivamente, mediante appositi regolamenti (*leges*) incisi su pietra e fissati all'interno delle proprietà. Un esempio di tale normativa è la *lex Manciana*, che noi conosciamo attraverso l'iscrizione trovata in Tunisia, a Henchir-Mettich, risalente agli anni 116-117, che, nel fissare i rapporti di lavoro dei coloni, a quella fa riferimento. Scolpita su di un altare dedicato all'imperatore, essa riguarda la proprietà di *Villa Magna Variana*, nella zona di antico insediamento cartaginese (infatti la proprietà è detta anche, con nome punico, *Mappalia Siga*). È controverso se si tratti di una proprietà imperiale (come ritiene il Rostovzev, che attribuisce la *lex Manciana* ad un legato di Vespasiano) o di una proprietà privata (come sostiene il Frank, che attribuisce la *lex* ad un T. Curtilius Mancina, già proprietario della *villa*). Il ripetuto accenno, nel testo, a *domini*, padroni, al plurale, può far propendere per questa seconda ipotesi, prospettando forse l'eventualità che il proprietario possa in futuro cambiare. Comunque sia, il documento è di estrema importanza per ricostruire l'organizzazione economica e i rapporti di lavoro in una *villa* del tempo. Vediamone le parti essenziali.

Pro salute Augusti nostri imperatoris Caesaris Trajani principis totisque domus divine optimi Ger-

Per la fortuna del nostro Augusto, l'imperatore Cesare Traiano, principe ottimo, Germanico, Partico, e

manici Parthici. Data a Licinio Maximo et Felicio Augusti liberti procuratoribus ad exemplum legis Manciane.

Qui eorum intra fundo villae Magne Variani id est Mappalia Siga sunt, eis eos agros qui subcesiva sunt excolere permittitur lege Manciana ita ut eas qui excoluerit usum proprium habeat. Ex fructibus que eo loco nati erunt dominis aut conductoribus vilicisve ejus fundi partes e lege Manciana prestare debebunt (...).

Qui in fundo villae Magnae sive Mappalia Siga villas habent habebunt dominicas dominis ejus fundi aut conductoribus vilicisve eorum in assem partes fructuum et vinearum ex consuetudine Manciane, cujusque generis habet, prestare debebunt: tritici ex aream partem tertiam, hordei ex aream partem tertiam, fabae ex aream partem quartam, vinu de laco partem tertiam, olei coacti partem tertiam, mellis in alveis mellaris sextarios singulos. Qui supra quinque alveos habebit in tempore quo vindemia mellaria fuit fuerit dominis aut conductoribus vilicisve ejus fundi qui in assem partem ... dare debebit (...).

Ficeta vetera et oliveta que ante hanc legem sata sunt ex consuetudinem fructum conductori vilicisve ejus prestare debeant. Si quod ficetum postea factum erit, ejus ficeti fructum per continuas ficationes quinque arbitrio suo ei qui severit percipere permittitur, post quintam ficationem eadem legem

di tutta la sua famiglia. Regolamento pubblicato da Licinio Massimo e da Felicio, liberti dell'imperatore, suoi procuratori, sulla base della legge Manciana.

A coloro che vivono nella proprietà di Villa Magna Variana, cioè di Mappalia Siga, è consentito di coltivare — secondo la normativa della Legge Manciana — i terreni marginali [non compresi nella centuriazione], e chi mette a coltura quei terreni li può tenere ad uso proprio. Dei frutti che saranno nati in quel luogo, i coltivatori dovranno consegnare ai proprietari, o ai conduttori, o ai fattori, le quote stabilite dalla legge Manciana (...).

I coloni insediati sulla proprietà di Villa Magna Variana, ossia Mappalia Siga, che occupano o occuperanno aziende appartenenti al proprietario, dovranno consegnare a lui, ai conduttori o ai fattori l'esatta parte che gli devono dei raccolti e delle vendemmie, quale che essa sia, secondo la consuetudine fissata dalla legge Manciana, e cioè: la terza parte del frumento, dall'aia [dopo la battitura]; la terza parte dell'orzo, dall'aia; la quarta parte delle fave, dall'aia; la terza parte del vino, dal tino; la terza parte dell'olio, torchiato; uno staio di miele per ogni alveare. Chi ha più di cinque alveari, dovrà consegnare tutto il miele raccolto in più (...).

Per i fichi e gli ulivi vecchi, piantati prima dell'emanazione di questo regolamento, si pagherà la par-

qua supra scriptum est conductoribus vilicisve ejus fundi partes debebit. Vineas serere colere loco veterum permittitur ea condicione ut ex ea satione proxumis vindemiis quinque fructum earum vinearum is qui ita fuerit suo arbitrio percipiat itemque post quintam vindemiam quam ita satae erint, fructus partes tertias e lege Manciana conductoribus vilicisve ejus in assem dare debebit. Olivetum serere colere in eo loco qua quis incultum excoluerit permittitur ea condicione ut ex ea satione ejus fructus olivetum, quid ita satum est, per olivationes proximas decem arbitrio suo permittere debeat, item post olivationes olei coacti partem tertiam conductoribus vilicisve ejus fundi dare debebit. Qui inseruerit oleastra post annos quinque partem tertiam dare debebit. Qui agri herbis consiti in fundo ville Magne Variani sive Mappalie Sige sunt eruntve extra eos agros qui vicias habent, eorum agrorum fructus conductoribus vilicisve ejus dare debebunt; custodes exigere debebunt. Pro pecora que intra fundum ville Magne sive Mappalie Sige pascentur, in pecora singula aera quattuor conductoribus vilicisve dominorum ejus fundi prestare debebunt (...).

Coloni qui intra fundum ville Magne sive Mappalie Sige habitabunt dominis aut conductoribus vilicisve eorum in assem quodannis in hominibus singulis in arationes operas numero II et in messem operas n ... et in sarritiones cujusque ge-

te di frutti fissata per consuetudine. Se saranno piantati fichi nuovi, concediamo a chi li avrà piantati di disporre a suo piacimento dell'intero prodotto per cinque raccolti consecutivi; poi pagherà la parte fissata dalla suddetta legge Manciana. Si consente di piantare e coltivare vigne nuove al posto delle vecchie, con la condizione che per cinque anni i loro frutti siano a piena disposizione di chi le ha piantate; poi si dovrà pagare la terza parte, come è fissato nella legge Manciana. Si consente di piantare e coltivare oliveti in luoghi lasciati incolti, con la condizione che per dieci raccolti il prodotto rimanga tutto a chi li ha piantati; poi si pagherà la terza parte dell'olio torchiato. Chi innesterà olivi selvatici dovrà dare la terza parte dopo cinque anni. Per quanto riguarda i terreni a prato, eccettuati quelli coltivati a vecchia, tutto il prodotto della proprietà di Villa Magna Variana, ossia Mappalia Siga, dovrà essere consegnato ai conduttori o ai fattori, e i guardiani si incaricheranno di requisirlo. Per il pascolo delle pecore entro i confini della proprietà si esigerà la somma di quattro assi per ogni capo (...).

I coloni residenti entro i confini della proprietà di Villa Magna, ossia Mappalia Siga, dovranno prestare ai proprietari o ai conduttori o ai fattori, ogni anno e per persona, due giornate di lavoro per le arature, due per la mietitura, due di qualsiasi genere per le sarchiatu-

neris singulas operas binas prestare debebunt. Coloni inquilini ejus fundi intra ... anni nomina sua conductoribus vilicisve ejus fundi edere et operas in custodias singulas quas agris prestare debent ... nent ratam seorsum ... um (...). Hec lex scripta a Lurio Victore Odilonis, magistro, et Flavio Geminio defensore, Felice Annobalis Birzilis.

Da questa e da altre *leges* (celebre la *Hadriana de rudibus agris*, anch'essa del II secolo d.C. e anch'essa di ambito africano) emergono un modello di organizzazione fondiaria e un tipo di rapporti di lavoro che, indubbiamente, hanno punti notevoli di analogia con quanto abbiamo più sopra descritto delineando i caratteri essenziali del sistema curtense altomedievale. È vero che le *leges* africane non hanno una validità e una portata generali, e sembrano piuttosto originate da esigenze specifiche di luoghi e momenti determinati: se la *Manciana* prende avvio — almeno nella redazione rimastaci — dal problema della messa a coltura dei terreni *subcesiva*, quelli rimasti esclusi dalla confinazione centuriale, la *Hadriana* a sua volta riguarda la colonizzazione di aree incolte o abbandonate, «qui sunt in paludibus et in silvestribus». È possibile perciò che i rapporti di colonato previsti in questi regolamenti avessero un campo d'applicazione limitato. Inoltre, dalle stesse *leges* emerge il ruolo tuttora centrale che il lavoro schiavile, da un lato, e il lavoro salariato, dall'altro, rivestono nella gestione delle grandi proprietà: *stipendiarii* e *servi dominici* sono menzionati nella parte finale — purtroppo mutila e oscura — dell'iscrizione di Henschir-Mettich che abbiamo or ora preso in esame. D'altra parte non possiamo sottovalutare l'importanza della comparsa delle corvées come strumento integrativo di messa a coltura dei terreni dominicali.

re. I coloni residenti nella proprietà dovranno inoltre comunicare i loro nomi ai conduttori, in modo che si possano stabilire i turni di guardia che ciascuno è tenuto a fare nei campi (...).

Questa legge è stata scritta da Lurio Vittore, figlio di Odilone, maestro, e da Flavio Geminio, difensore [verosimilmente si tratta del rappresentante e dell'avvocato dei coloni]; e da Felice, figlio di Annobalo, figlio di Birzil [forse colui che ha materialmente inciso il testo].

Che anche le prestazioni d'opera cominciassero ad avere un ruolo economico di rilievo — nei casi, non sappiamo se tanti o pochi, in cui venivano richieste — è attestato, ad esempio, dalla controversia che nella seconda metà del II secolo d.C. oppose Alilio Massimo, *conductor* di una proprietà imperiale in Africa, il *saltus Burunitanus*, ai coloni che vi lavoravano. Verso il 165, costui tentò di accrescere il numero di giornate lavorative che essi erano tenuti a prestare (sei all'anno per ciascuno, come avevano stabilito la *lex Manciana*, la *Hadriana* e successive disposizioni). I coloni fecero pervenire a Roma una lamentela, e ottennero dall'imperatore una nota a loro favore.

Essendosi tuttavia ripetuti i tentativi di sopruso del *conductor*, stilarono una nuova lettera di supplica, ottenendo nell'anno 181 dall'imperatore Commodo un rescritto che dava loro piena soddisfazione, ingiungendo ai procuratori imperiali di non richiedere più di quanto stabilivano le norme fissate, cioè due opere tre volte l'anno. I termini di questa controversia ci mostrano come già nel II secolo d.C. la prestazione di corvées fosse ritenuta importante dai *conductores* delle grandi proprietà; e come, d'altra parte, i coloni sentissero gravose — anche perché nuove — imposizioni di quel tipo.

Fra III e IV secolo, il nuovo sistema di conduzione «mista» — diretta e indiretta — delle grandi proprietà si diffuse dall'Africa in Europa: soprattutto le province occidentali (Spagna, Gallia, Italia) conobbero evoluzioni analoghe dell'organizzazione fondiaria. Il prezzo degli schiavi, che nel II secolo si era alzato (segno, come abbiamo visto, di una forte contrazione dell'offerta), tende ora di nuovo a diminuire, evidenziando non già un rinnovato aumento dell'offerta, bensì, con ogni probabilità, un calo della domanda: perché, ormai, modelli alternativi di gestione della proprietà si sono diffusi. Sui tempi, i luoghi, i modi, l'entità di tale diffusione non sappiamo in realtà molto. È probabile che il nuovo sistema abbia trovato applicazione un po' ovunque, ma non sappiamo in quale misura né in quali termini; le fonti non ci dicono molto in proposito, e certo non possiamo tranquillamente estendere all'Europa i dati, peraltro scarsi e sporadici, relativi alle *villae* africane. Pare, ad esempio, che l'uso di richiedere corvées ai coloni non si sia affatto generalizzato, rimanendo piuttosto eccezionale: «le

Per l'uccisione di un	numero della Rubrica	soldi d'oro
servo ministeriale (artigiano)	130	50
suo aiutante	131	25
servo massaro (che conduce un podere)	132	20
servo bifolco (che conduce i buoi)	133	20
servo rusticano (che sta col massaro)	134	16
maestro porcaro	135	50
suo aiutante	135	25
maestro pecoraio, capraio e armentario	136	20
loro aiutante	136	16

può non rilevare che i suoi aiutanti hanno diritto al pagamento di una penalità superiore a quella dei maestri pecorai, caprai e armentari.

La forte presenza e la costante utilizzazione della foresta nei patrimoni grandi e piccoli dell'Italia longobarda, attestata con continuità dalle fonti, rappresentò probabilmente uno dei maggiori impedimenti nei confronti di una ordinata strutturazione dei complessi terrieri e di una loro rigorosa organizzazione aziendale. Si trattava infatti di una scelta di civiltà, legata ancora fortemente alle consuetudini arcaiche di un popolo che più a lungo di altri aveva persistito nelle pratiche della vita nomade, una vita che — è ben noto — forgia guerrieri, predatori, cacciatori, allevatori, ma non contadini né amministratori fondiari.

Riguardo poi alla struttura della proprietà terriera in epoca longobarda, bisogna distinguere le grandi estensioni patrimoniali dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica dalla piccola proprietà, precisando che notizie dettagliate su entrambi sono disponibili in misura soddisfacente solo a partire dalla prima metà del secolo VIII.

I piccoli proprietari, tra cui sono attestati rappresentanti del clero minore, medici, negozianti, maestri casari e altre categorie di artigiani, possedevano in genere piccoli patrimoni dispersi su di un territorio limitato: una parte di tali beni veniva gestita in proprio, mentre alcuni fondi venivano concessi in locazione in cambio di corrisposizioni di derrate e denaro.

La grande proprietà, invece, gestita dal fisco regio, dai grandi funzionari laici, dagli episcopi, dai monasteri e dalle chiese, era dislocata nel suo complesso su un territorio più ampio, talvolta interregionale, e organizzata in aziende che non di rado si presentavano divise in una parte tenuta in economia e una parte data in locazione a concessionari dipendenti.

Questa divisione in due parti si impone sempre più nel corso del secolo VIII, parallelamente con una diffusa tendenza verso l'agrarizzazione dell'economia e la concentrazione nelle mani degli ecclesiastici di complessi fondiari sempre più estesi.

A partire dal regno di Liutprando, infatti (ma già nel primo decennio del secolo, all'epoca di re Ariperto II, Paolo Diacono ricorda che «la terra fu molto fertile»), e successivamente con sempre maggiore intensità, si potenziano le attività agricole e le proprietà ecclesiastiche si ampliano a spese del fisco regio, dell'aristocrazia laica e della piccola proprietà.

Pare trattarsi, almeno in parte, di un processo spontaneo, germinato dalla liberalità dei piccoli e grandi donatori laici, col re in prima fila, ma forse anche dalla coscienza, sempre più accentuata negli ultimi anni, di un imminente definitivo tracollo del regno longobardo, ormai visibilmente alla mercé delle ambizioni della vicina potenza dei Franchi e dei progetti della chiesa di Roma.

Un esempio di ciò è fornito da un gruppo di pergamene piacentine, nelle quali si possono seguire nel dettaglio gli inizi dell'espansione patrimoniale della pieve di S. Pietro di Varsi, nell'alta valle del Ceno, ora in provincia di Parma e diocesi di Piacenza, allora in territorio piacentino, sia dal punto di vista civile che ecclesiastico. In questa serie di documenti, concentrati soprattutto attorno agli anni 735-742, la chiesa in questione appare impegnata nella formazione di un discreto patrimonio fondiario, che si allarga a spese dei piccoli proprietari della zona.

Si tratta di uomini liberi che vendono o cedono le loro terre,

In Dei nomine. Regnante domino nostro Carulo rege Francorum et Langubardorum quo coepit Langubardiam anno regni eius tertio, pridie idus mensis magio, indictione quintadecima. Manifestum est nobis Taniperto et Teutperto germanis filiis quondam Tanualdi, quia ad residendum posuisti nos, tu venerabilis Peredeae in Dei nomine episcopo in casa ecclesiae vestre Sancti Martini in loco ubi vocatur ad Tufum, tali tenore ut ipsa casa ubi quondam Ursulus massarius habitabit et omnia res ad ea pertinente bene laborare et gubernare adque meliorare debeamus et per singulos annos tibi et successoribus tuis reddito et angaria persolvere debeamus, idest tres urnas vino et uno porco tremessale et uno berbice similiter velente uno tremisse et omni tempore ipsa angaria facere debeamus ad curte vestra in Pastorale de singulos menses duas ebdomadas. [Seguono le clausole relative alla pena e le sottoscrizioni].

Qualche mese dopo, Peredeo stipula un'altra locazione, che consente di non ritenere affatto casuali i mutamenti contrattuali inerenti la corvée.

Questa volta il contratto è stipulato con cinque coloni, i quali, oltre ai canoni e ai donativi, si impegnano a corrispondere cinque giornate di lavoro presso la corte di *Lusciano*, una delle due corti maremmane di cui si è detto sopra.

Purtroppo la laconicità della fonte non ci permette di stabilire se i cinque giorni fossero distribuiti nell'arco della settimana, del mese o dell'anno e se la prestazione debba essere considerata un onere cumulativo o *ad personam*; ma ciò che conta è il tentativo,

Nel nome di Dio. [Contratto stipulato] durante il regno del nostro signore Carlo re dei Franchi e dei Longobardi, nel terzo anno del suo regno da quando conquistò la Langobardia, il quattordici di maggio, indizione quindicesima. È chiaro a noi Taniperto e Teuperto fratelli, figli del fu Tanualdo, che tu, venerabile Peredeo, vescovo in nome di Dio, ci hai dato in locazione una casa di proprietà della chiesa di S. Martino, ubicata nel luogo detto a Tufo, a tali patti, che noi dobbiamo coltivare, amministrare e migliorare le terre e la casa, dove abitò il fu Ursulo massaro, e ogni anno a te e ai tuoi successori dobbiamo corrispondere il canone e le opere, cioè tre urne di vino, un maiale del valore di un tremisse e una pecora anch'essa del valore di un tremisse, e dobbiamo svolgere sempre due settimane di lavoro al mese nella vostra corte di Pastorale. [Seguono le clausole relative alla pena e le sottoscrizioni].

anche in questo caso, di fissare numericamente le prestazioni d'opera dovute, di superare in qualche modo la genericità delle richieste di corvées del periodo precedente.

Ma la crescita d'importanza dell'*angaria* nella concezione aziendale di Peredeo «seconda maniera» la si ritrova sottolineata a chiare lettere nel testamento fatto stendere dal vescovo nel marzo del 778.

Se andiamo a leggere, infatti, la parte relativa alla definizione delle corresponsioni a cui vengono impegnati i coloni che risiedono sulle terre concesse da Peredeo all'episcopio e ad altre chiese di Lucca, troviamo significativamente ribaltate le prospettive di valutazione che avevamo visto caratterizzare l'età longobarda: ora, piuttosto che il canone, si preferisce tenere in vita la corvée.

Quidem et taliter instituo, ut omnes massarii mei, qui residere videntur in casas meas massaricias, et consueti fuerunt mihi reddere lavorem, et vinum, vel alium redditum, volo ut nulla reddant ad ipsas Ecclesias de ipsas casas et res nisi tantum angaria, qualiter consuetudinem habuerunt facere ita faciant. Aldiones vero mei si volerint viam facere faciant, et si non faciunt, angaria sicut et ipsi massarii.

Stabilisco che tutti i miei massari, che figurano risiedere nelle mie case massaricie e che hanno sempre corrisposto cereali, vino e altre cose, per le loro case e terre non rendano nulla alle dette chiese, se non l'angaria, e la facciano secondo la consuetudine seguita precedentemente. I miei aldi [= semiliberi] poi, se vogliono fare le ambascerie, le facciano, sennò facciano l'angaria allo stesso modo dei massari.

Ma il caso di Peredeo non è isolato, perché accanto a lui, nello stesso territorio dove egli figura operare, altri proprietari manifestano ormai aperta predilezione per le nuove clausole contrattuali, tese a privilegiare nell'ambito delle corresponsioni il settore delle prestazioni d'opera.

È ciò che accade, ad esempio, in una donazione fatta nell'ottobre del 795 alla chiesa lucchese di S. Michele Arcangelo in Foro, ove si precisa che i contadini risiedenti sulle case offerte devono rendere annualmente all'ente beneficiato la metà del vino, un maiale del valore di quattro tremissi (= 16 denari), un castrato del valore di 2 tremissi (= 8 denari), 2 polli e 8 settimane di angaria.

ria, due per la raccolta e la trebbiatura delle messi, due per piantare la vigna, una per la semina e le altre tre per operazioni agricole che l'abrasione del documento non ci permette di conoscere.

Abbiamo poi una locazione del 796, nella quale il rettore della chiesa di S. Regolo in Gualdo (Val di Cornia) richiede ai due concessionari prestazioni d'opera equivalenti alla metà del loro lavoro annuale. Infine, in un successivo contratto del 799, il rettore della chiesa di S. Maria a Monte (Val d'Arno inferiore) esige da due chierici una settimana di lavoro al mese.

Nel periodo in esame, alla precisazione nell'ambito delle clausole riguardanti la *corvée* si aggiunge l'approfondimento terminologico di quello che, in epoca longobarda, veniva genericamente definito come obbligo alla migliorioria.

Vi sono così contratti in cui ci si sofferma su quest'obbligo e si insiste sui lavori che il concessionario deve compiere per assolverlo pienamente: costruire e coprire la casa, circondare il fondo con una siepe, coltivare la vigna e propagginarla.

Talvolta si specificano perfino gli attrezzi che il contadino deve usare nel compiere determinati lavori.

Nel contratto piacentino già analizzato del 784, anzi, il proprietario arriva a concedere al colono un paio di buoi «ad ipso casale lavorandum».

Che cosa vuol dire tutto ciò? La risposta appare quasi ovvia. Vuol dire che in questo periodo il controllo del lavoro dei coloni dipendenti tende a perdere quel carattere approssimativo riscontrato in età longobarda e si fa sempre più scrupoloso.

È sintomatico allora il notare che è proprio in questo periodo di lente ma decisive trasformazioni che compare e prende piede in diverse zone dell'Italia centro-settentrionale un obbligo nuovo, sconosciuto all'età longobarda.

Si tratta dell'impegno, da parte del colono dipendente, alla cosiddetta *iustitia domnica*, che molto verosimilmente doveva essere la sottomissione alla giustizia signorile nel caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte del locatario.

Sembra di poter affermare che il processo di organizzazione fondiaria qui descritto per l'Italia centro-settentrionale si sia verificata anche nei territori d'Oltralpe, soprattutto in Francia, dove il modello curtense doveva già essere diffuso da tempo. Ciò d'altro

canto è confermato indirettamente dal fatto che, per usare le parole del Duby, «la storia delle campagne d'Occidente s'illumina d'improvviso, al tempo di Carlo Magno».

Per quanto riguarda specificatamente il problema delle *corvées*, che rappresenta un po' il nodo centrale delle trasformazioni analizzate, mette conto riportare una breve circolare dell'anno 800, relativa al territorio di Le Mans (Francia nord-occidentale) e dedicata esclusivamente alla questione delle *corvées* che i coloni dovevano corrispondere al fisco e alle chiese: in essa si constata una decisa tendenza verso la fissazione delle prestazioni d'opera.

Pro nimia reclamatione, quae ad nos venit de hominibus ecclesiasticis seu fiscalinis qui non erant adiurnati, quando in Caenomanico pago fuimus, visum est nobis una cum consultu fidelium nostrorum statuere, ut, quicumque de praedictis hominibus quartam facti teneret, cum suis animalibus seniori suo pleniter unum diem cum suo aratro in campo dominico araret, et postea nullum servicium ei manuale in ipsa ebdomada a seniore suo requireretur. Et qui tanta animalia non haberet ut in uno die hoc explere valeret, perficeret praedictum opus in duobus diebus; et qui solummodo invalida, ita ut per se non possent arare, quattuor animalia haberet, cum eis sociatis aliis araret uno die in campo senioris, et unum diem postmodum in ipsa ebdomadae opera manuum faceret. Et qui nihil ex his facere poterat neque animalia haberet, per tre dies seniori suo manibus a mane usque ad vesperum operaretur, et senior suus ei amplius non requireret. Diversis namque modis

In seguito ai ripetuti reclami, che ci sono pervenuti da parte degli uomini dipendenti dalle chiese e dal fisco, la cui causa non era all'ordine del giorno, quando siamo stati nel distretto dei Cenomani, ci è parso opportuno stabilire, d'accordo con i nostri fedeli, che chiunque dei predetti uomini ha in locazione un quarto di fondo deve arare nel campo dominicale un intero giorno per il suo signore con i propri animali e il proprio aratro, e dopo di ciò in quella settimana non gli può essere richiesto nessun altro servizio. E chi non possiede tanti animali da svolgere tale lavoro in un sol giorno, svolga la detta opera in due giorni; e chi ha tutti e quattro gli animali in cattive condizioni, tali da non poter arare da solo, ari assieme ad altri per un giorno nel campo del signore e in un altro giorno della stessa settimana svolga un'opera manuale. E chi non può fare nulla, non avendo alcun animale, lavori per il suo signore per tre giorni con le proprie mani, dal mattino alla sera, e

hec agebantur, a quibusdam tota ebdomada operabatur, a quibusdam dimidia, et a quibusdam duo dies. Idcirco haec statuimus, ut nec familia se a praedictis operibus subtrahere posset, neque a senioribus amplius eis exquireretur. Et qui minus quartae obtime de terra haberet, secundum estimationem sui telluris opera faceret. Haec Adalardo comiti palatio nostro ad eorum satisfactionem una cum aliis fidelibus nostris praecipere nostra vice et publice adnuntiare iussimus.

Se badiamo alle date, un raccordo di ciò che abbiamo esposto sopra con la mutata situazione politica non sembra per nulla casuale.

Nei circa trent'anni successivi alla conquista di Pavia si erano poste le basi di quel vasto organismo politico-territoriale fondato poi ufficialmente nella notte di Natale dell'anno 800.

Sconfitti i Sassoni e gli Avari, incamerato il territorio dei Bavari, edificato l'antemurale della Marca Spagnola contro il pericolo degli Arabi, Carlo e i suoi collaboratori diedero inizio più incisivamente che nel passato a quella imponente riorganizzazione dello stato che va sotto il nome di *Rinascenza Carolingia*, i cui effetti in campo economico-patrimoniale non furono certo inferiori a quelli culturali, sociali e politici.

non gli si chieda altro. Queste cose infatti venivano fatte in maniera diversa; alcuni lavoravano tutta la settimana, altri metà settimana e altri ancora due giorni. Perciò abbiamo stabilito queste regole, affinché i coloni non possano sottrarsi ai predetti servizi e da parte dei signori non venga loro richiesto nulla in più. Chi poi ha meno di un quarto di terra buona, faccia le opere in base alla stima della sua terra. Abbiamo ordinato al nostro conte di Palazzo Adalardo di divulgare questi nostri ordini per la soddisfazione di essi [i coloni dipendenti] e degli altri nostri fedeli sudditi.

Sulla conquista del regno longobardo da parte dei Franchi, nonché sui tempi e modi con cui si attuò il cambio di potere, v. E. HLAWITSCHKA, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau, 1960, in particolare a pp. 23-52.

A proposito della rilevanza politico-sociale che la dominazione carolingia ebbe in Italia si rimanda a G. TABACCO, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, 1966, e ID., *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino, 1979, pp. 137-179, da integrare con V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana*, cit., per l'ampia attenzione dedicata dall'autore anche ai problemi economici.

Le due locazioni piacentine del 784 e del 788 si trovano pubblicate in P. GALETTI, *Le carte private della cattedrale di Piacenza. I (784-848)*, in P. GALETTI, G. PETRACCO SICARDI, *Le carte private della cattedrale di Piacenza*, Parma, 1978, n. 1, pp. 29-30, e n. 2, pp. 31-32; per l'identificazione del termine *massa* (presente nel primo dei due documenti) con il vomere ci siamo serviti di P. SCHEUERMEIER, *Il lavoro dei contadini*, 2 voll., Milano, 1980 (orig. Erlenbach-Zürich, 1943), I, fotografie 164, 167, 177, con rispettive didascalie. Il contratto trevigiano della fine del secolo VIII si trova pubblicato in C. CIPOLLA, *Antichi documenti del monastero trevigiano dei santi Pietro e Teonisto*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», 22 (1901), pp. 35-75, n. XII, a pp. 58-60.

Per una trattazione esaustiva delle vicende biografiche del vescovo di Lucca Peredeo si rimanda a L. BERTINI, *Peredeo vescovo di Lucca*, in *Studi Storici in onore di Ottorino Bertolini*, 2 voll., Pisa, 1972, I, pp. 21-46, ove viene fornita anche l'edizione del contratto del 14 maggio 777. Per la successiva locazione lucchese del medesimo anno v. D. BERTINI, *Dissertazioni sopra la storia ecclesiastica lucchese*, in *Memorie e Documenti per servire all'istoria della città di Lucca*, IV/1, Lucca, 1818, n. XII, pp. 17-18; per il testamento di Peredeo, *ibid.*, n. LXXXVI, pp. 136-139 (p. 138, per la parte riportata nel testo); per la donazione lucchese del 795, *ibid.*, n. CXV, pp. 175-176, mentre per le locazioni, anch'esse lucchesi, del 796 e del 799 v. D. BARSOCCHINI, *Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiastica lucchese*, in *Memorie e Documenti* cit., V/2, n. CCLII, pp. 147-148, e n. CCLXXXI, p. 166.

Mancano a tutt'oggi studi riguardanti il problema della *iustitia domnica*; cenni in P.S. LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo. II. Oneri pubblici e diritti signorili*, Verona-Padova, 1907, pp. 108-109; N. TAMASSIA, *L'enfiteusi ecclesiastica ravennate e un racconto di Agnello* in «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne», 4^a serie, X (1920), pp. 10-11 dell'estratto; P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna, 1926, p. 36; LEICHT, *Operai, artigiani, agricoltori in Italia dal secolo VI al XVI*, Milano, 1959, pp. 66-67.

La citazione del Duby è tratta da G. DUBY, *L'economia rurale nell'Europa medievale*, 2 voll., Bari, 1972 (orig. Paris, 1962), I, p. 3.

Il breve capitolare dell'anno 800 riguardante il territorio di Le Mans è pubblicato nei *Capitularia Regum Francorum*, M.G.H., *Leges*, I, ed. A. Boretius, Hannover, 1883, n. 31, p. 81.

da corrisponderci in caso di violazione delle clausole contrattuali, violazione che non infirma quasi mai — si badi — la validità della locazione.

Questa diffusa volontà di mantenere in vita la locazione, anche nel caso di infrazione dei reciproci impegni, è ricollegabile con la predilezione, sopra evidenziata, per rapporti contrattuali di lunga durata e mette in evidenza come il colono avesse interesse a sottoscrivere pattuizioni di tipo sostanzialmente vitalizio: la persistenza su un medesimo podere per molti anni, infatti, se finiva per creare dei vincoli di stretta dipendenza nei confronti del proprietario, era però nel contempo garanzia di sicurezza e di vita.

Il contratto, stilato in duplice copia (una per il proprietario, l'altra per il concessionario), viene sottoscritto dai due contraenti e da un gruppo di testimoni di entrambe le parti; il notaio impone infine la sua autenticazione.

È ovviamente impossibile esemplificare in forma esaustiva con un solo documento tutte le realtà negoziali di cui abbiamo parlato; e questo perché non esiste, per quel che ne sappiamo, un contratto di livello standard, ove si ritrovino raggruppate insieme tutte le clausole che abbiamo analizzate ricavandole dall'intero corpo documentario dei contratti di livello dei secoli IX e X.

Tra i tanti documenti consimili, particolarmente ricco di dati e, quindi, altamente illustrativo, benché non paradigmatico, in quanto la forza del livello consiste appunto nella sua adattabilità alle varie situazioni locali, ci è parso un contratto parmense dell'854, nel quale la contessa Adelburga concede in locazione ad Ermenperto del fu Raginaldo alcune sue terre ubicate nel territorio di Marzaglia, presso Modena.

In Dei nomine. Regnante domno nostro Lothario et Lodoicus filio eius, regno, inperio eius anno treigesimo quinto et domno Lodoicus, regno et inperio eius anno quinto decimo, die pridies kalendes, indicio secunda. Placui adque convenit inter domina Adelburga cometissa nec non et inter Ermenperto, filio bone memorie Raginaldi, livero

[Contratto stipulato] nel nome di Dio, durante il regno del nostro signore Lotario e di suo figlio Ludovico, nel trentacinquesimo anno di regno ed impero del primo e nel quindicesimo anno di regno ed impero di Ludovico, il giorno prima delle calende [il notaio si è dimenticato di specificare il mese], seconda indizione. È stato stabilito

homo, ut in Dei nomine firmare et firme tu Adelburga me Ermenperto vel meis heredibus in terra et casa palliata et vineas, prado, silva in res illa in proprio tuo, in loco ubi dicitur Strada, in iugi duodice, que pertine de curte tua Marsalia. In tale vero tinore dedisti tu Adelburga mihi Ermenperti, ut nos Ermenperto vel meis heredibus super ipsa terra et in ipsa casa resedere et laborare et excollere debeamus livellario et massaricio nomine, ut rebus ipsius per nos melioerentur, nam non pediurentur, sine fraude vel nelicto, usque ad annos continuo viginti et nove; et exinde redito perexolvere debeamus per unoquoque anni seligine, segale, faba modio tercio, alio omnis genere grano modio quarto, vino medietate, et lino redatis manna quarta, et, si vidis possuerimus, redamus exinde vino anfora tercia, et habeamus exinde ante possito prado et silva modia dua orto rabe et vecchia facioli, unde non redamus; et senio in anno dare debeamus, pro prado et silva et orto dinarii duodice, pullo uno, oves quinque in natale Domini; opere in anno facere debeamus, per omnes mense opere due, medietatem cum bovis et medietatem manualis, in curte vestra in Marsalia, cum annona domnica. Et per tempore messi et vendimie misso vel actor vester super astante, et ei suscepta facere debeamus, et licencia habeat nos ibi in ipsa casa protestandi et distringendi usque ad lege, iustitia faciendi sine publica auctoritatem.

tra la contessa Adelburga e Ermenperto, uomo libero, figlio del fu Raginaldo, di collocare, come tu Adelburga hai fatto, me Ermenperto e i miei eredi nella terra, con casa ricoperta di paglia, vigne, prado, selva e tutte le cose di tua proprietà ubicate nel luogo detto Strada, della misura di dodici iugeri [circa nove ettari e mezzo; uno iugero = circa 7900 mq], di pertinenza della tua corte di Marzaglia. Tu Adelburga hai concesso che io Ermenperto e i miei eredi risiediamo in questa casa e su questa terra, e la coltiviamo secondo un contratto di livello e di massaricio, affinché le cose vengano migliorate e non peggiorate, senza frode o negligenza, per ventinove anni continuativi; e dobbiamo corrispondere ogni anno come canone un moggio su tre [= un terzo] del frumento della segale e della fava, un moggio su quattro [= un quarto] di tutti gli altri tipi di cereali, la metà del vino, un manipolo su quattro [= un quarto] del lino e, se piantiamo delle vigne [nuove], dobbiamo rendere un'anfora su tre [= il terzo] del vino ricavato da esse, eccettuati il prado, una selva di due moggi [mezzo ettaro circa], l'orto, le rape, la vecchia e i fagioli, di cui non rendiamo niente; e di donativo per il prado, la selva e l'orto dobbiamo dare ogni anno a Natale dodici denari, un pollo e cinque uova; ogni anno dobbiamo compiere due opere al mese, metà coi buoi e metà con le mani, nella vostra corte di Marzaglia, con il

Et superscripto redito quem rederimus grano et vino seo senio atvegere et consinnare debeamus hic in superscripta curte vestra in Marsalia. Et anni expleti si essire voluerimus, essiamus cum dues porcionis de omnes movilias nostra, et tercia parte demitamus in loco cispite in ipsa casa. Pena vero ambes partis inter nos possuimus, ut si quas parte menime compleverimus, vel si essire aut menare voluerimus aut amplius redito superponere voluerimus, aut nos menime fecerimus ad redendo vel persolvendo de hec omnia qualiter superius legitur, tunc conpunamus pars ad parte fedem servante, de cui parte culpa inventa fuerit, pena numero in argento sol. vigenti. Et pos pena conpossita os livelli in sua permaneat firmitate usque ad expleti anni. Unde dus libelli conveniencie conscripti sunt. Acto Sablone infra finibus civitate Gemiana.

vitto a spese del padrone. E nel tempo della mietitura e della vendemmia, quando è presente il vostro messo o il vostro rappresentante, noi dobbiamo fargli buona accoglienza ed egli ha il potere di denunciarcì e farci imprigionare fin dove lo consente la legge, facendo giustizia senza l'intervento dell'autorità pubblica. Il soprascritto reddito in grano, vino e donativi dobbiamo portarlo e consegnarlo nella soprascritta vostra corte di Marzaglia. Finiti gli anni [del contratto], se vogliamo uscire [dal fondo], ce ne andremo con due terzi di tutti i nostri beni mobili, mentre un terzo lo lasceremo in dotazione al podere. Per quanto riguarda la pena, abbiamo entrambi deciso che, se una delle due parti non osserva le regole contrattuali, vuole abbandonare il fondo [il concessionario] o farlo abbandonare [il proprietario], aumentare le corresponsioni [il proprietario] o non corrispondere con precisione tutto quanto si legge sopra [il concessionario], allora la parte colpevole deve rendere alla parte che ha osservato i patti venti soldi in denari d'argento di pena. E dopo la composizione della pena, questo livello conserva la sua validità fino allo scadere del contratto. Di quanto si è stabilito sono stati scritti due documenti. Atto stipulato a Sabbione, nel territorio di Modena [seguono le sottoscrizioni].

Per una dettagliata ricostruzione della storia del contratto di livello con attenzione alle sue diverse utilizzazioni dal IV al XIII secolo, si rinvia a B. ANDREOLLI, *Per una semantica storica dello «ius libellarium» nell'alto e nel pieno Medioevo*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 89 (1980-1981), pp. 151-191; ma per l'individuazione di un preciso collegamento tra diffusione del contratto ed espansione della grande azienda fondiaria in Italia, cfr. dello stesso *Contratti agrari e patti colonici* cit., pp. 120-127, dove si puntualizza inoltre la connessione esistente tra contratti di livello, placiti e polittici. Per quanto concerne l'ampia messe di studi, giuridici e non, che si sono occupati dell'importante istituto, oltre alle segnalazioni contenute nei due saggi sopra citati, si vedano M.A. BENEDETTO, *Livello*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IX, Torino, 1968, pp. 987-990, e G. ASTUTI, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano*, I, Milano, 1952, pp. 489-490.

Per le rubriche 92 e 133 delle leggi di Liutprando, v. *Edictus* cit., pp. 120-121, 137-138.

Per un'analisi sistematica della contrattualistica con coltivatori anteriore al secolo IX e, in particolare, per la constatazione che non esistono contratti di livello con coltivatori giuridicamente definiti tali prima dell'808, cfr. ANDREOLLI, *Per una semantica* cit., pp. 156-170, dove però non è stata presa in considerazione la locazione imolese del 783, pubblicata successivamente alla stesura definitiva del lavoro; per essa si rinvia a M. MAZZOTTI, C. CURRADI, *La più antica pergamena imolese che si conservi in originale: l'atto del 783 d.C. dell'Archivio Arcivescovile di Ravenna*, in *Imola e Val di Santerno. Studi e fonti* (Atti dell'Associazione per Imola Storico Artistica, X), Imola, 1981, pp. 7-20: la presenza, qui, del termine «libellus» non deve trarre in inganno, perché in questo caso esso significa semplicemente «chartula», cioè documento, e non indica lo specifico contenuto giuridico del contratto.

Un elenco dei contratti agrari con coltivatori, desunto dai documenti editi dell'Italia settentrionale dei secoli IX-X, è fornito da M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo*, cit., pp. 481-485; per l'elenco dei patti colonici romagnoli dello stesso periodo si rimanda a G. PASQUALI, *La vitivinicoltura in Romagna nell'alto Medioevo (secoli IX-X)*, in «Studi Romagnoli», XXV (1974), pp. 215-233, alle pp. 232-233; per l'elenco dei contratti agrari con coltivatori della Toscana dei secoli VIII-IX, v. ANDREOLLI, *Contratti agrari e patti colonici* cit., pp. 71-72, 84-85, 92-113, 147-152; per i contratti agrari con coltivatori del monastero di S. Salvatore di Montamiata, l'elenco è stato esteso alla prima metà del secolo X in ID., *Recensione* a W. KURZE, *Codex Diplomaticus Amiatinus*, I, Tübingen, 1974, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», 17 (1977), 1, pp. 137-142, a p. 139; per l'elenco, infine, dei contratti agrari con coltivatori di epoca altomedievale compresi nel Codice Diplomatico di Cava dei Tirreni, v. ID., *Ad conquestum faciendum. Un contributo per lo studio dei contratti agrari altomedievali*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XVIII (1978), pp. 109-136, nota 66, a p. 126.

Sui vari modi in cui si attuò la decadenza degli uomini liberi in età carolingia e sulle motivazioni profonde che condussero in tale periodo ad un sostanziale appiattimento di una larga parte del mondo contadino, si veda V. FUMAGALLI, *Terra e società* cit., pp. 139-153; per quanto attiene invece all'atteggiamento di

Ma non solo le dimensioni crescono; anche i modi di gestione e i meccanismi di funzionamento si perfezionano, con una maggiore razionalizzazione dei processi produttivi. Se in qualche caso siamo di fronte a interventi programmati di colonizzazione agricola (così, palesemente, nell'ultimo caso considerato, ove la dimensione dei poderi, tutti uguali fra di loro, suggerisce trattarsi di un impianto recente, in vista della messa a coltura del territorio), altrove si tratta piuttosto di aggiustamenti, di un controllo più attento ed efficace del lavoro contadino. È significativo, ad esempio, che nei primi inventari bobbiesi (a. 862 e 883) siano ancora contemplate richieste di *corvées* non precisate nel numero e nel tempo: «*prout eis imperatur*», come ad essi (ai coloni) si ordinerà. Mentre in un inventario successivo, stilato fra IX e X secolo, tali richieste indeterminate scompaiono a favore di quelle fissate con precisione, secondo una logica razionalizzatrice che abbiamo visto diffondersi soprattutto dall'epoca carolingia.

Il rafforzamento della grande proprietà appare dunque indubbio. Attraverso la maglia delle aziende curtensi, dislocate strategicamente in zone di diverse capacità produttive, su territori spesso assai estesi, essa sembra davvero aver raggiunto — nei limiti del possibile — quell'autosufficienza che già abbiamo indicato come «mito» della società altomedievale, originato dall'esigenza, e al tempo stesso dal desiderio, di contare su se stessi per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'esistenza.

Una enunciazione programmatica di tale principio l'aveva espressa l'abate di Bobbio Wala, elaborando, negli anni attorno all'833-835, uno schema di pianificazione delle risorse del monastero, con indicazioni riguardo alla gestione del centro bobbiese e alla specifica destinazione produttiva dei vari possessi. Per la produzione di manufatti artigianali, Wala aveva predisposto una serie di officine centrali — affidate ciascuna ad un responsabile, per reperire la materia prima e controllare il lavoro dei servi — che assicurassero tutto quanto serviva all'economia del monastero. Si prevedeva inoltre la specializzazione, per quanto possibile, delle singole corti, in base alle risorse locali: «*Gardam deputavit ad oleum, Luliaticam ad ferrum*». La corte sul Garda, ove il clima lo consentiva, era destinata a produrre olio; la corte di *Luliatica*, nel Pavese, era adibita alla produzione (o alla lavorazione, o a en-

trambe le cose) di ferro. Le altre corti erano divise in due gruppi principali: alcune, la maggior parte, adibite all'approvvigionamento alimentare (*victum*) del monastero; altre a fornire materiale *ad camaram*, cioè al *vestmentum*, all'abbigliamento dei monaci (vestiti, calzature, pelli). Altre corti ancora erano tenute, per così dire, «di riserva». Leggiamo la parte introduttiva del documento, dedicata, appunto, all'elenco e alla destinazione delle corti (dislocate per la maggior parte in un'ampia zona a cavallo fra Emilia, Lombardia, Piemonte e Liguria, nelle attuali province di Parma, Piacenza, Pavia, Alessandria, Genova; altre erano in Toscana).

Incipit de curtibus, quas domnus abba Vuala ad victum vel ad vestimentum ordinavit fratrum seu de singulis infra monasterium ministeriis, quomodo qualiterve exerceri a fratribus debeant. Has enim curtes ad victum instituit fratrum, id est Rancis, Casasco, Audelasci et cum ceteris appenditiis suis, Viridi cum omni appenditiis suis, Vulpicini, Ovilias ..., Tubatia, Sanctum Simphorianum, Montelongo, Memoriola, Barbata cum Solarolo, Vico Baroni cum prato Agiulfi, Ceredello cum Variano, Linare, Sancta Resurrectione in Cariano, Travano cum appenditiis suis, Turris cum appenditiis suis, Carice, Carelio, Comorga, Turio et omnes cellas seu laborationem, que in ipsa valle sunt, in qua situm est monasterium, et Sanctum Georgium. Has quippe ad camaram deputavit fratrum, id est Viliarium, Purpurariam, Sarnam, Carustum, Cassinas, Granaria cum valle Gennaria. Hee enim supersunt ad ceteras necessitates, id est cella in Papia, Rivalta, cella Sancti Co-

Comincia l'elenco delle corti, che il signor abate Wala destinò al vitto e all'abbigliamento dei monaci, e dei singoli mestieri presenti nel monastero, [di cui si dice] in che modo debbano essere esercitati dai confratelli. Le seguenti corti adibì al vitto: Ranzi, Casasco, Avolasca con le sue pertinenze, Valverde con ogni sua pertinenza, *Vulpicino*, *Ovilie* ..., *Tovazza*, S. Sinfioriano, Montelungo, *Memoriola*, *Barbata* e *Solaro*, *Vicobarone* e il prato di *Agiulfo*, *Cerretello* e *Varano*, *Linaro*, S. Resurrezione in *Cariano*, *Travo* con le sue pertinenze, *Borgo Val di Taro* con le pertinenze, *Calice*, *Caregli*, *Comorga*, *Turio* e tutte le *cellae* [piccole chiese rurali con relative aziende], i terreni agricoli che si lavorano nella valle in cui è situato il monastero, e S. Giorgio. Queste corti invece le destinò al vestiario dei fratelli: *Viliarium*, *Purpuraria*, *Sarna*, *Carustum*, *Cassina*, *Granaria* con la val *Gennaria*. Per le altre necessità rimangono la *cella* di *Pavia*, la corte di *Rivalta*, la *cella*

lumbani cum Argile, et senodochium, quod est in Casaleovani, Garda, deputavit ad oleum, Luliatam ad ferrum, Fraxenedum et curtes in Tuscia deputavit ad quascumque necessitates, que evenire solent.

È interessante confrontare queste notizie con gli inventari bobbiesi della seconda metà del secolo: da essi apprendiamo, ad esempio, che nella corte di *Luliatca*, destinata, come abbiamo visto, a fornire ferro, un affittuario era tenuto a corrispondere come canone annuo cinque vomeri. Dunque il «programma» non rimase sulla carta, ma fu almeno in parte realizzato, destinando alla produzione di oggetti in ferro — in particolare di strumenti aratori — l'attività lavorativa di un dipendente della corte. La fornitura di prodotti artigianali da parte dei coloni del massaricio era prassi diffusa, a integrare le risorse spesso magre del dominico: basti dire che del migliaio di dipendenti del monastero di S. Giulia di Brescia circa 200, uno su cinque, avevano obblighi di quel tipo, riguardanti le più svariate attività. Nel caso stesso di *Luliatca*, che stavamo considerando, gli obblighi imposti ai coloni dipendenti risultano estremamente differenziati, con l'evidente obiettivo di raggiungere il massimo possibile di varietà, nei lavori richiesti e nei prodotti riscossi come canone. Il quadro che ne esce, assai complesso, dà un'idea abbastanza precisa di quello che allora si poteva intendere per «autosufficienza» (tanto più che le corti, è bene ribadirlo, non erano organismi chiusi in se stessi, ma unità integrate nell'insieme di aziende facenti capo al proprietario). Leggiamo il testo dell'inventario dell'862 relativo a questa corte:

In Luliatca potest seminare per annum modia LII, vinum per bonum tempus anforas VIII, feno carra XIII, oleo libras XL; sunt ibi libellarii et massarii XXIII: XVII^{tem} ex his reddunt grano modia CV, vinum anforas XII, congios VI; septem alii fictales red-

di S. Colombano con *Argile*, e lo xenodochio [= ospizio] di *Casaleovani*; la corte di Garda fu adibita a produrre olio, quella di *Luliatca* ferro; *Fraxenedum* e le corti toscane furono riservate ad ogni necessità che possa insorgere.

A *Luliatca*, [sul dominico], si possono seminare annualmente 52 moggi [di cereali], produrre, se il tempo è buono, 8 anfore di vino, 13 carri di fieno, 40 libbre d'olio; dipendono dalla corte ventitré coloni, fra livellari e massari: diciassette di loro danno [come canone]

dunt unusquisque caseum libras XLI, vervicem dimidium; alius reddit oleo libras V, picula libras V; tertius bracales II; quartus et quintus et sextus reddunt vervices II, segale sextarios III; alio grano modia III, et faciunt vineam et cooperiunt casas cum suo ligno; alius reddit vomera V; absentes II, unde exeunt modia IIII, vinum congii IIII; alia terra absens, unde exeunt solidi V; sunt omnes insimul XXVI, reddunt solidos XIII, pullos XXXVIII et ova; quattuor ex his trahunt oleum, unus autem facit ebdomas III, alius II.

105 moggi [di cereali], 12 anfore e 6 congi di vino; vi sono poi sette affittuari, che danno ciascuno 41 libbre di formaggio e mezza pecora; un altro dà 5 libbre d'olio e 5 di pece; il terzo [dei sette] dà 2 brache; il quarto, il quinto e il sesto danno 2 pecore, 3 staia di segale e 3 moggi di altri cereali; inoltre hanno l'obbligo di impiantare la vigna e di coprire [il tetto delle] case con legno da essi stessi fornito; un altro ancora fornisce 5 vomeri. Due mansi, non abitati, danno come reddito 4 moggi [di cereali] e 4 congi di vino; vi è poi dell'altro terreno, anch'esso senza coltivatori residenti, da cui provengono 5 soldi. In tutto, i dipendenti [tenuti a corrispondere canoni] sono ventisei; essi danno anche 14 soldi, 38 polli, uova; quattro di loro trasportano l'olio, uno fa 3 settimane di lavoro [all'anno], un altro 2.

Considerazioni analoghe a quelle fatte per la produzione di ferro potrebbero farsi per l'olio, derrata assai importante non solo dal punto di vista alimentare, ma anche — forse soprattutto — liturgico, per la *luminaria* delle chiese, alla quale la mentalità religiosa del tempo attribuiva un ruolo propiziatorio essenziale. Si è detto della corte sul Garda, proprietà del monastero di Bobbio; ma altri enti — come il monastero bresciano di S. Giulia — avevano corti nella zona dei laghi. Del resto la coltivazione degli olivi si praticava ovunque possibile, ai limiti altitudinali e latitudinali di resistenza delle piante. Difatti, la specializzazione delle aziende, di cui abbiamo detto, non toglieva che ovunque si tentasse, con grande ostinazione, di produrre di tutto. Per questo, nel Medioevo, colture come quelle della vite e dell'ulivo raggiunsero limiti di espansione non più toccati in seguito.

di corti provviste invece di un organismo intermedio, con funzioni di raccordo, detto *cella*, al quale confluiscono, almeno in parte, le corresponsioni provenienti dal massaricio.

Organismi decentrati di questo tipo si incontrano, ad esempio, nel vasto patrimonio del monastero di S. Salvatore di Monte Amiata.

Non si può escludere che la presenza di una organizzazione per *cellae* sia da collegarsi in parte con la larga presenza dei possedimenti amiatini in terreni di collina e di montagna, zone che esigevano un controllo più capillare di quello che occorreva in pianura.

Una seconda distinzione è data dalla presenza di corti dotate di domocoltili assai vasti, quelle che la storiografia francese chiama col nome di «corti-riserva», accanto ad aziende nelle quali invece il centro dominicale è quasi inesistente, presentandosi più come centro amministrativo che come organismo di produzione.

Questo tipo d'azienda, la cui caratteristica gestionale è quella rappresentata dalla prevalenza funzionale del massaricio sul dominico, è molto diffusa in Toscana, mentre corti del primo tipo sono presenti numerose nei grandi patrimoni fondiari dell'Italia settentrionale, come in quelli dei monasteri di Bobbio, di S. Giulia di Brescia e altrove. Nelle corti lucchesi e amiatine anzi, oltre alla scarsa consistenza dei centri domocoltili, si osserva la quasi assoluta mancanza di attestazioni relative ai servi prebendari. Anche in questo caso si può quindi ragionevolmente sospettare che la varietà del paesaggio toscano abbia impedito la diffusione di organismi curtensi di tipo, per così dire, *settentrionale* o *transalpino*, privilegiando soluzioni di carattere più decentrato.

Una successiva importante dicotomia è data dalla distinzione tra corti impiantate in zone di antico insediamento e corti cosiddette pioniere, perché sorte in territori ancora largamente occupati dal bosco e dalla palude. In Emilia, ad esempio, come è stato ampiamente illustrato dal Fumagalli, le prime sono diffuse sui terreni asciutti e agrarizzati della media e alta pianura, a Nord e a Sud dell'asse rappresentato dalla via Emilia, mentre le altre si incontrano nelle zone selvose e paludose della bassa pianura.

Non che l'incolto sia una caratteristica esclusiva di queste ultime, ché anzi dappertutto la selva assolve un compito per nulla secondario nell'ambito delle attività economiche delle varie aziende;

ma altrove esso non assume quel carattere di onnipresente densità, non incombe insomma sul settore geopedonico del territorio come nelle zone addossate al grande corso del Po, ramificato in immensi meandri, spesso alto e minaccioso sulla golena o nella fitta selva di sponda.

Al margine di queste zone si trovava la corte di Migliarina (poco a Ovest di Carpi), di cui possediamo la descrizione contenuta in un inventario del secolo X, quando l'azienda era di proprietà del monastero di S. Giulia di Brescia. Si tratta di un documento estremamente prezioso, perché ci fa quasi toccare con mano l'importanza che avevano allora in queste zone attività silvo-pastorali come la pesca e l'allevamento brado del suino.

Scriva dunque l'ignoto estensore dell'inventario:

Item breve quod invenimus de mense magio in curte Milliarina, quando calmas data fuet in beneficio.

In primis invenimus terra et silva uno tenientem de ipsa curte iugis numero quatuor milia CCC, terra in braida in ipsa curtem sunt iugis CL, terra cum vitis in braida sunt iugis X; et sunt massarii de ipsa curte LV; et de istis ipsis massarii sunt XXV, qui habet sortes integra et redent unusquisque per capo seligine et segale modio tercio, nam alio omnem genere grano modio quarto et vino anforas tercia, porco de solido, berbice de tremisse, pullos pars uno, oves X, operas vero per omne ebdumada die uno cum anona domnica, medietatem cum boves et medietatem manualis, angarias duas per capo per anno usque ad ripa Pado ad Gungiacula; et de isti ipsi suprascriptis massarii sunt XXIII, qui habent media sorte et redent unusquisque

Elenco di ciò che abbiamo trovato a maggio nella corte di Migliarina, quando le terre coltivate sono state concesse in beneficio.

Prima di tutto, tra terra coltivata e selva, di proprietà di detta corte, complessivamente 4300 iugeri; terra coltivata, nella braida della corte, 150 iugeri; terra vitata di 10 iugeri, sempre nella braida della corte; i massari di detta corte sono 55 e di essi ve ne sono 25 che possiedono delle sorti [unità poderali] intere, e ognuno di essi corrisponde un terzo del frumento e della segale, un quarto degli altri cereali, un terzo del vino, un maiale del valore di un soldo [= 12 denari], una pecora del valore di un tremisse [= 4 denari], un paio di polli, 10 uova, un giorno alla settimana di opere col vitto a spese del signore, metà coi buoi e metà con le mani, due angarie [= servizi di trasporto] per ciascuno fino alla riva del Po, a Gonzaga [in quel

per capo porco de medio solido, berbice de medio tremisse, nam alio omne reditum sive operas se angarias militer faciunt sicut et isti alii suprascriptis faciunt; et de isti ipsi massarii sunt sex in alia pendice, qui redent per capo porcos de soldo, berbice de tremisse, pullos pars uno, oves X et omne genere grano modio quarto, vino anforas tercia, operas vero omnem ebdu-madam die uno; et venent de ipsa silva de curte Milliarina, quando glande bene prinde, in uno anno in decema ad partem domnica porcos capita CCCC maiores et minores, et facit per bono tempo in ipsa curte inter omnem genere grano modia mille CCCCC et vino anforas CL; et invenimus seligine modia CCXC, fava modia L, allega modia XXXV, melega modia XXIII, todo insimul modia CCCC, lardo baffas L cum secamen suo, buttes plenas de vino quattuor et vacues buttes XI, vegies VIII, porcos maiores et minores capita CL, inter pecoras et berbices maiores vel minores capita LXXX, cabras inter maiores et minores capita LII, boves domitos pars unum, asinos tres, aucas XIII, pullos C, caldereas erreas duas, urciolo erreo uno cum aquamanile suo, cadenas fumaricias tres, frexoria errea una, dolatoria una, secure una, secies VI, sappes VII, asia una, asione uno, ratoria una, falce potatoria una, tappolis dui, secio uno, camisilis V, stateria una, arnes cum apes XIII, familias servientes infra casa inter maculos

periodo il Po scorreva più a Sud di oggi); e dei soprascritti massari ve ne sono 24 che possiedono mezza sorte e ognuno di essi corrisponde un maiale del valore di mezzo soldo, una pecora del valore di mezzo tremisse, ma per quanto riguarda gli altri oneri e servizi si comportano come gli altri massari; fra i detti massari ve ne sono sei in un altro appezzamento [di proprietà del monastero], ognuno dei quali corrisponde un maiale del valore di un soldo, una pecora del valore di un tremisse, un paio di polli, 10 uova, un quarto di tutti i cereali, un terzo del vino, un giorno alla settimana di opere; dalla selva della corte di Migliarina, quando la ghianda prende bene [= quando l'annata è buona], ogni anno il domocoltile ricava in decima 400 capi di maiali, tra grandi e piccoli, e quando la stagione è buona la stessa corte produce 1500 moggi di cereali e 150 anfore di vino; abbiamo trovato [sul posto] 290 moggi di frumento, 50 moggi di fave, 35 moggi di allega [= un tipo di spelta], 24 moggi di melega [= sorgo], per un peso complessivo di 400 moggi [per la precisione sono 399], 50 fette di lardo con le loro cotiche, quattro botti piene di vino e 11 vuote, 8 botti piccole, 150 capi di maiali, tra grandi e piccoli, 80 capi di pecore e castrati, tra grandi e piccoli, 52 capre, tra grandi e piccole, un paio di bovini domestici, 3 asini, 13 oche, 100 polli, 2 paioli di rame, un orciolo di rame con la

et feminas maiores et minores numero XVIII. Et est in ipsa pescaria vel silva in Sarmida, qui est de ipso beneficio, et habet ibidem casa domnica, ubi residet ille homo domnico, qui pervidet ipsa pescaria vel silva in Sarmida; quando glande bene prinde porcos a parte domnica capita L et quand ipsa pescaria bene podet pescare; quando est gelo aut secitatem venet inde in argento libras duas. Et istis suprascriptis totis massariis, quando in ipso loco est glande qui habet integra sorte, dunat porco salario de soldo; et qui habet media sorte, dona de medio solido; et quando in ipso loco glande non est, dunat ipsis solidos in argento. Et sine isto beneficio habet domo cultele casas in vico qui nominatur Magnicasale cum terra et vineas. Et habet massarii V cum families servientes de ipsa casa in Salecta et redent grano seligine, segale et de fava modio tercio, nam alio omnem labore modio quarto, vino medietatem, berbice de tremisse, pullo pars uno, oves X; et est inde una sorte absente, que laborant liberis hominis. Ista suprascripta casa vel massarii quando isto beneficio datum fuet calmas ad ista curte faciebat reditum, nam ante et longorum tempore ipsa casa vel massarii non fuerunt de ista curte Milliarina.

sua brocca, 3 catene fumarie [= da camino], una padella di rame, un'accetta, una scure, 6 seghe, 7 zappe, un'ascia normale e una più grande, una pialla, una falce per potare, 2 spilli da botte, un secchio, 5 camicie, una stadera, 13 arnie con le api; i servi a disposizione del dominico sono 19 tra maschi e femmine, maggiorenti e minorenni.

A Sermide [sul Po, più di 40 chilometri a Nord-Est di Migliarina] vi sono una peschiera e una selva, che fanno parte dello stesso beneficio e sono dotate di un centro domnicale, dove risiede l'amministratore che controlla sia la peschiera che la selva. Quando la ghianda prende bene [quando cioè la stagione è buona], il dominico ricava [dalla selva] 50 capi di maiali e, quando nella peschiera si può pescare bene [qui lo scrivano non ha completato la frase]; quando invece vi è il gelo o la siccità, vi si ricavano due libbre in argento [= 40 soldi]. E quando è la stagione delle ghiande, chi fra tutti i soprascritti massari possiede una sorte intera corrisponde un maiale del valore di un soldo, mentre chi possiede mezza sorte dà un maiale del valore di mezzo soldo; quando invece non ci sono ghiande, essi danno la corrispondente somma in denari d'argento. Oltre al beneficio, c'è un domocoltile con poderi a Mancasale [poco a Nord di Reggio Emilia], dotato di terre e vigne. Vi sono poi 5 massari e dei servi dello stesso domocoltile a Sa-

liceta [forse Saliceta, nel comune di Novi di Modena], che danno un terzo del frumento, della segale e della fava, un quarto di tutti gli altri cereali, la metà del vino, una pecora del valore di un tremisse, un paio di polli, 10 uova; vi è anche una sorte priva di titolare, che viene lavorata da alcuni uomini liberi. Il soprascritto domocoltile e i detti massari, da quando le terre coltivate sono state date in beneficio, hanno sempre reso i tributi a questa corte, ma prima, per lungo tempo, il domocoltile e i massari non appartenevano alla corte di Migliarina.

Anche ad una prima lettura del documento non può sfuggire il grande rilievo dato all'economia silvopastorale e alle pratiche ad essa legate.

Certo sono presenti anche le coltivazioni, ma, se si pensa che esse rappresentano appena un sesto (forse 560 ettari dei 3354 complessivi) dell'intero complesso fondiario, si ha l'idea di un'azienda relativamente piccola, quasi un'isola in mezzo a boschi e paludi. Massiccia si presenta la dotazione di suini, perché, se dalla selva dominicale si ricavano in decima quattrocento maiali, significa che la corte disponeva di estensioni boschive tali da permettere l'allevamento di circa quattromila capi. Si nota la presenza a Sermide di una peschiera, che nella buona stagione doveva fornire abbondanti quantitativi di pesce, indispensabile per l'alimentazione monastica e non: purtroppo lo scrivano non ha segnalato la quantità precisa che si estraeva dalle chiusure nei periodi migliori, ma non ha ommesso di comunicare che nella cattiva stagione le vasche davano una somma di due libbre d'argento (1 libbra = 20 soldi = 240 denari), equivalente allora al valore di un gregge di circa quaranta grossi maiali.

D'altro canto, espressioni come «quando glande bene prinde» oppure «quando est gelo aut secitatem» denunciano una profon-

da attenzione per questi fatti naturali che sono strettamente legati allo sfruttamento dell'incolto. Non bisogna infine dimenticare la presenza nell'inventario di asce, accette, scuri, seghe, strumenti necessari per dei contadini che erano anche boscaioli e legnaioli.

Profondamente diverso si presenta l'inventario del monastero di S. Tommaso di Reggio Emilia, anch'esso attribuito al secolo X. In questo documento infatti l'attenzione dello scrivano è tutta rivolta al rilevamento puntuale degli aspetti più rilevanti della vita agricola delle sei corti descritte: le coltivazioni, la dotazione di animali da lavoro, gli attrezzi agricoli, tra i quali spiccano il giogo ed il vomere, assenti invece a Migliarina; e persino, caso eccezionale per l'alto Medioevo, le rese cerealicole espresse attraverso il rapporto tra quantità seminate e quantità raccolte.

Ma leggiamo per esteso l'interessante documento.

Breve recordacionis de monasterio sancti Thome apostoli qui pertinet de sanctae Dei Regiense aecclesiae. Seminavimus in domo coltille de ipso monasterio ex omni genere grano modia L, inde exivit modia CLXL, vinum anforas XV; habemus ibi boves IIII cum iuges II, vomeres II, carros II, sappa I, manaria I, secure II, secias III, messores VIII, vascule da vino VII, porcos XXV, recepimus foenum carras XXX; habemus ibi inter servos et ancillas maiores et minores LX et II; pertinet ibi senedosia II, et ad ipsa senedosia pertinet sortis V et resedunt in ipsas sortis manentis VIII; recepimus de ipsis manentis ex omni grano genere modia LX, vinum anforas V, denarii XXX, operas XLII, pullos XII, ovas LX; sunt per circuitum ipsa civitate massaricias XXX, qui ad ipso monasterio pertinet; et recepimus de ipsas massaricias ex

Inventario del monastero di S. Tommaso apostolo, che dipende dalla santa Chiesa di Reggio. Nel domocoltile del monastero abbiamo seminato 50 moggi di cereali e ne abbiamo ricavati 140 [o 190]; abbiamo messo insieme inoltre 15 anfore di vino; in questo luogo abbiamo 4 buoi, con 2 gioghi, 2 vomeri, 2 carri, una zappa, una mannaia, 2 scuri, 3 seghe, 8 falci da mietere, 7 recipienti per il vino, 25 maiali; abbiamo ricavato 30 carri di fieno; tra servi e ancelle, maggiorenni e minorenni, ne abbiamo 62; il luogo è dotato di 2 ospizi, dai quali dipendono 5 poderi, su cui risiedono 9 coloni dipendenti; da costoro abbiamo riscosso 60 moggi di cereali, 5 anfore di vino, 30 denari, 42 giornate di lavoro, 12 polli, 60 uova; nei dintorni della città vi sono 30 poderi che dipendono dal monastero e da essi abbiamo riscosso 120

omni genere grano modia CXX, vinum anforas XV, argentum denarios XII, pullos VI, oves XXX, operas XX, medietatem cum bovis et medietatem cum manibus.

Breve de curtis que ad ipso monasterio pertinet. In curte de Inciola: ibi seminavimus inter omni genere grano modia XV, inde recepimus modia L, vinum anforas V, fenum carratas X; habemus ibi boves III cum iugis II, vomeras II, carros II, sappas III, securis II, mannaia I, messorias III, porcos XII, vasculo da vino I, vascules da grano VII, aucas III; inter maiores et minores servos et ancillas XII; pertinet ibi sortis V, et ibi resedunt manentes XXV; recepimus inter omni genere grano modia CXL, vinum anforas XIII, argentum bonum denarios LXXXIII, pullos LI, oves CCLV, operas CXIII, medietatem cum bovis et medietatem cum manibus.

In curte Zeola: seminavimus ibi granum ex omni genere modia XL; de ipso grano recepimus modia LXX; in ipsa curte habemus boves II, iugo I, vomerio I, manarias II, sappas II, falcina I, messoria I, vasculo da vino I, vasculas da grano II, fenum carratas XV; habemus ibi porcos XII, servos et ancillas XXXVI; ad ipsa curte pertinet sortis X; de ipsa curtis recepimus ex omni genere grano modia LX, berbicus X, unus quisque deprecato valente denarios III, pullos XX, ovas C, operas C, medietatem cum bovis et medietatem manivelis; de ista curte Zeola rece-

moggi di cereali, 15 anfore di vino, 12 denari d'argento, 6 polli, 30 uova, 20 opere, metà coi buoi e metà con le mani.

Inventario delle corti che dipendono dallo stesso monastero. Nella corte di Enzola [frazione del comune di Poviglio, provincia di Reggio Emilia] abbiamo seminato [sul dominico] 15 moggi di cereali e ne abbiamo raccolti 50; abbiamo ricavato anche 5 anfore di vino e 10 carri di fieno; in questo luogo abbiamo 3 buoi, con 2 gioghi, 2 vomeri, 2 carri, 4 zappe, 2 scuri, una mannaia, 4 falci messorie, 12 maiali, un recipiente per il vino, 7 recipienti per il grano, 4 oche; tra servi e ancelle, maggiorenni e minorenni, ne abbiamo 13; la corte è dotata di 5 poderi, sui quali risiedono 25 coloni dipendenti; [da essi] abbiamo ricavato 140 moggi di cereali, 14 anfore di vino, 84 denari di buon argento, 51 polli, 255 uova, 114 opere, metà coi buoi e metà con le mani.

Nella corte di Sciola [località del comune di Tizzano Val Parma, provincia di Parma] abbiamo seminato [sul dominico] 40 moggi di cereali e ne abbiamo raccolti 70; nella stessa corte abbiamo 2 buoi, 1 giogo, un vomere, 2 mannaie, 2 zappe, un falchetto, una falce messoria, un recipiente per il vino, 2 per il grano, 15 carri di fieno; abbiamo anche 12 maiali, 36 servi e ancelle; dalla stessa corte dipendono 10 poderi, dai quali ricaviamo 60 moggi di cereali, 10 pecore, ognuna del valore di quattro dena-

pimus vinum anforas XI.

De curte Vercallo: seminavimus inter omni genere grano modia XX, inde recepimus modia XL, fenum carratas III; habemus ibi inter servos et ancillas V, pertinent ibi sortis III; de ipsis sortis recepimus de manentibus, qui ibi resedunt, ex omni grano genere modia L (quinguaginta), berbicus III aut unusquisque denarios III, porcos II, uno valente denarios XII, et alter valente denarios V, pullos VIII, oves XL, operas XL, medietatem cum bovis et medietatem manivelis; de ista curte recepimus vinum anforas VII.

In curte de Citonio: per tempus seminavimus inter omni genere grano modia XXX, inde recepimus granum modia LXX, fenum carratas VIII; habemus ibi boves II, iugo I, vasculas da vino II, sappe II, mannaia I, messorias II, setias I; ibi pertinet sortis XXI, unde recepimus inter omni genere grano modia quinquaginta, berbicus V da unusquisque denarios III, porcos II, unum valente denarios XII, alter denarios VIII, pullos XII, oves LX, operas per omni anno LX, medietatem cum bovis et medietatem manivelis; et recepimus de ipsa curte et massari vinum anforas XII; habemus in ipsa curte inter servos et ancillas maiores et minores XXXIII.

Fiunt insimul totis istis servis et ancillas de monasterio et curtis CCCLXXX et II; fiunt insimul sortis manentes resedunt XLI, et argentum bonum denariorum

ri, 20 polli, 100 uova, 100 opere, metà coi buoi e metà con le mani; dalla corte di Sciola ricaviamo anche 11 anfore di vino.

Nella corte di Vercallo [frazione del comune di Ciano d'Enza, provincia di Reggio Emilia], abbiamo seminato [sul dominico] 20 moggi di cereali e ne abbiamo ricavati 40; abbiamo raccolto anche 3 carri di fieno; in questo luogo abbiamo 5 servi e ancelle e disponiamo di 4 poderi; dai coloni che vi risiedono abbiamo ricavato 50 moggi di cereali, 4 pecore o il corrispettivo di 4 denari ognuna, 2 maiali, uno del valore di 12 denari, l'altro del valore di 5, 8 polli, 40 uova, 40 opere, metà coi buoi e metà con le mani; da questa corte abbiamo ricavato anche 7 anfore di vino.

Nella corte di Cedogno [frazione del comune di Neviano degli Arduini, provincia di Parma] a suo tempo abbiamo seminato [sul dominico] 30 moggi di cereali e ne abbiamo ricavati 70; abbiamo raccolto anche 8 carri di fieno; in questo luogo abbiamo 2 buoi, 1 giogo, 2 recipienti per il vino, 2 zappe, una roncola, 2 falci messorie, una sega; dalla corte dipendono 21 poderi, dai quali ricaviamo 50 moggi di cereali, 5 pecore del valore di 4 denari ciascuna, 2 maiali, uno del valore di 12 denari, l'altro del valore di 8, 12 polli, 60 uova, 60 opere all'anno, metà coi buoi e metà con le mani; dal dominico e dai coloni dipendenti abbiamo ricavato anche 12 anfore di vino; nella stessa corte, tra servi

solidos X, denarios III, berbices XXVIII, porcos V, pullos CXXXVI, ovas DC (sexcentum) XXXV, operas CCCCLXIII.

De beneficio Angilbaldi: sunt sortes III; potest reddere per tempus inter omni genere grano modia XL, vinum anforas III, denarii XVIII, pullos VI, ovas XXX; inde exeunt operas XXIII.

Habet Iohannes scavino in Curciliano curte I: sunt ibi servi et ancillas VII inter maiores et minores, boves ..., iugo I, vomerio I, mannaria I, sappas II, falcinas II, messorias III, vasculo da vino I, vasculas da grano VI; in domo cultile potest seminare per tempus inter omni genere grano modia .. XXIII, potest inde exire modia LX, vinum anforas VI; pertinet in ipsa curte sortis II, resedunt ibi massarii V; potest reddere per tempus inter omni genere grano modia XXVII, vinum anforas III, et denarios XXIII, pullos VI, ovas XXX, operas XXVIII. Sunt massariis totis insimul LXXX.

e ancelle, maggiorenni e minorenni, ne abbiamo 33.

Tutti insieme i servi e le ancelle del monastero e delle corti ammontano a 382; complessivamente i poderi sono [il testo è guasto]; su di essi risiedono 41 coloni dipendenti, [che rendono in tutto] 10 soldi in denari di buon argento, 4 denari, 29 pecore, 5 maiali, 136 polli, 635 uova, 464 opere.

Nel beneficio di Angilbaldo vi sono 3 poderi, che rendono ogni anno 40 moggi di cereali, 3 anfore di vino, 18 denari, 6 polli, 30 uova e 24 opere.

Lo scabino [= esperto di diritto] Giovanni possiede una corte a *Curciliano* [località non identificata, forse nell'alta collina o nella montagna parmense] con 7 servi e ancelle, tra maggiorenni e minorenni, .. [il testo è guasto] buoi, 1 giogo, 1 vomere, 1 mannaia, 2 zappe, 2 falcetti, 3 falci messorie, un recipiente per il vino, 6 per il grano; nel domocoltile ogni anno si possono seminare .. 23 moggi di cereali e se ne possono ricavare 60; [si possono mettere insieme] 6 anfore di vino; dalla corte dipendono 2 poderi, sui quali risiedono 5 coloni, che, se le cose vanno bene, possono rendere ogni anno 27 moggi di cereali, 3 anfore di vino, 24 denari, 6 polli, 30 uova, 28 opere. Tutti insieme i coloni dipendenti sono 80.

Siamo visibilmente di fronte ad uno dei risultati più evoluti, più maturi del sistema gestionale di tipo curtense dell'Italia alto-

medievale, il che fa sospettare che le aziende del monastero reggiano rappresentassero allora dei modelli di organizzazione e di funzionamento: i pur più estesi e complessi inventari di Bobbio, S. Giulia di Brescia e S. Martino di Lucca non hanno la precisione e il rigore che si incontra in questo breve polittico, che per la sua completezza può essere considerato la punta di diamante dei sistemi di inventariazione di terre, coloni e redditi di quel periodo.

Basti segnalare la continua attenzione prestata dall'estensore del documento ad aspetti tecnico-produttivi, quali l'equipaggiamento per l'aratura (buoi, giogo, vomere) o le rese cerealicole per unità di semente. Proprio in base ai dati offerti da questo documento così preciso, il Fumagalli ha potuto calcolare che le rese dei cereali nell'alto Medioevo oscillavano da un minimo di 1,7 per 1 a un massimo di 3,3 (o di 3,8) per 1, con progressivo aumento di produttività procedendo dalla montagna e dalla collina alla bassa pianura.

Le considerazioni fatte sopra permettono di concludere che l'azienda curtense italiana si presenta distinta in tipi diversificati, sia dal punto di vista della sua struttura interna (corti accentrate, corti decentrate; corti provviste di domocoltili produttivi e corti in cui il centro domocoltile ha funzioni puramente amministrative o quasi) sia per quanto concerne il suo carattere economico-produttivo (corti pioniere con forte presenza di risorse e attività legate all'economia silvo-pastorale e corti più propriamente agricole).

Si tratta di distinzioni che non sono di superficie né riguardano semplici dettagli del funzionamento aziendale. Non sussistono quindi validi motivi per accogliere ancora quanto sostenuto dal Luzzatto agli inizi del secolo, quando affermava che «gli inventari di Bobbio, di S. Giulia e del vescovado lucchese, come il frammento del *breve* di Limonta e i documenti degli altri monasteri dell'Italia longobarda, assegnano tutti all'ordinamento della grande proprietà ecclesiastica i medesimi tratti caratteristici». L'affermazione del Luzzatto dovette sembrare subito azzardata, se già nel '21 il Vaccari osservava che «in Italia l'organizzazione economica del Contado non si è modellata sopra un tipo unitario, ma sopra una notevole varietà di tipi». Sono stati tuttavia gli studi successivi alla seconda guerra mondiale che hanno permesso di superare certo genericismo degli storici del diritto in favore di una

di Verona. È il caso, veramente macroscopico e che vale la pena di considerare con attenzione, della *Romania* di tradizione bizantina, ossia delle regioni già designate come «Esarcato» (odierna Romagna, fino a Bologna e Ferrara) e «Pentapoli» (odierni Marche settentrionali, fino a Rimini compresa). Dapprima controllate dai Bizantini, poi, di fatto, dall'arcivescovo di Ravenna, queste zone uscirono relativamente immuni dall'invasione longobarda dell'Italia, conservando una propria autonoma fisionomia politico-culturale, che più direttamente si richiamava alla tradizione romana. La contrapposizione di tale *Romania* alla *Langobardia* si mantenne anche dopo la conquista del regno longobardo ad opera dei Franchi. Anche allora, i territori già bizantini continuarono a vivere una storia propria, incrociata con quella dello stato carolingio, ma in larga misura diversa. L'acculturazione franca non poté qui verificarsi, sia per la marginalità di quella influenza, sia per la refrattarietà della cultura «romanica» ad accoglierla; una refrattarietà dovuta anche all'assenza di una fase anteriore, per così dire preparatoria, di dominazione e influenza longobarda.

Sta di fatto che la diversità di tradizioni politiche, istituzionali, culturali trova un esatto riscontro sul piano delle strutture agrarie, dell'organizzazione produttiva, dei rapporti di lavoro. La strutturazione della proprietà fondiaria ha come base, qui, il *fundus* e la *massa*, secondo una tradizione ereditata dall'età romana. Il *fundus*, entità originariamente unitaria riguardo alla proprietà, alla conduzione, alla coltivazione della terra (in sostanza, il podere del piccolo proprietario contadino), nell'alto Medioevo aveva via via perduto tali sue caratteristiche, in seguito a modificazioni di ordine sociale, economico, patrimoniale: crisi della piccola proprietà di fronte all'espandersi della grande, soprattutto ecclesiastica; frazionamento o accorpamento di *fundi*; concessioni livellarie o enfiteutiche, che moltiplicavano i diritti reali sulla terra. Così, le aziende contadine — di contadini ormai in gran parte dipendenti — potevano talora coincidere con un *fundus*, ma anche esservi ritagliate dentro, o attraversarne più d'uno. In ogni caso il *fundus* rimaneva la cellula-base del sistema catastale, il punto di riferimento principale per l'ubicazione e la confinazione dei terreni. A sua volta la *massa* era un agglomerato di *fundi*, variamente strutturata secondo le circostanze.

A *fundi e massae* fa costante riferimento il documento che ora vedremo a solo titolo di esempio. È un contratto di enfiteusi stipulato fra il 749 e il 769 dall'arcivescovo ravennate Sergio, per beni nel territorio di Senigallia. Il contratto non ci è pervenuto in originale, ma riassunto nel cosiddetto «Codice Bavaro», parte superstite di un registro di atti, relativi a transazioni della Chiesa di Ravenna nell'area pentapolitana, compilato probabilmente verso la fine del X secolo e riguardante i tre secoli precedenti.

Peticio quam petivit Gloriosa et Mararelo quondam Eleotherio glorioso magistro militum Sinogalliensi a Sergio archiepiscopo de fundo Catiliano in integro, in terra fines: ab uno latere fundum Luvianum, alio latere fundum Lunule, tercio latere fundum Casalicclo. Verum etiam et sex uncias fundi qui vocatur Bugiano, in terra fines: ab uno latere fundum Mauniano, alio latere fundum qui vocatur Campetellus, tercio latere fundum Cellolas. Sitque fundo qui vocatur Silianum in integro, in terra fines: ab uno latere Flaminea currente, alio latere fundum Parianum, tercio latere fundum qui vocatur Degianum, quarto latere fundum Martianum qui et Montone appellatur. Immo etiam et tribus fundis quorum vocabula sunt Albanum et Porclanum et alio Albanum quoherentes, in terra fines: ab uno latere fundum Coranda, alio latere massa Sanctae Marie a Tegiano, tercio latere fundum Poncionanum. Simul etiam et senas uncias duorum fundorum, quorum vocabula sunt Tunusiano Maiore et Tunusiano Minore quo-

Richiesta [di concessione enfiteutica] rivolta da Gloriosa e Mararelo, glorioso *magister militum* di Senigallia, all'arcivescovo Sergio. Essa riguarda il fondo Catiliano, [concesso] nella sua integrità. I suoi confini sono: da un lato il fondo Luviano, dall'altro il fondo Lunule, dal terzo lato il fondo Casalecchio. Inoltre [furono concesse] sei once [= sei dodicesimi, cioè la metà] del fondo chiamato Bugiano, i cui confini sono: da un lato il fondo Mauniano, dall'altro il fondo detto Campetello, dal terzo lato il fondo Cellole. Inoltre [fu concesso] l'intero fondo chiamato Siliano, i cui confini sono: da un lato la via Flaminia, dall'altro il fondo Pariano, dal terzo lato il fondo chiamato Degiano, dal quarto lato il fondo Marziano, detto anche Montone. Inoltre [furono concessi] tre fondi, fra loro confinanti, i cui nomi sono Albiano, Porclano e un altro Albiano; i loro confini sono: da un lato il fondo Coranda, dall'altro la massa di S. Maria di Tegiano, dal terzo lato il fondo Ponzonano. Assieme a tutto ciò [furono concesse]

herentes, in terra fines a singulis lateribus: fundum Papianum et fundum Lunis et fundum Ponpiano qui perexit ad Petram Fictam qui vocatur Quarto Fagio et Flaminea corrente et fundum Iuliano-la et fundum Calidiano, territorio Sinogallie; sub pensione in auro solidos sex.

sei once [= la metà] di due fondi, chiamati Tunusiano Maggiore e Tunusiano Minore, fra loro confinanti; nei vari lati essi confinano con il fondo Papiano, il fondo Lune e il fondo Pompiano, fino a Pietrafitta, nel luogo detto Quarto Faggio, dove passa la Flaminia; e ancora [essi confinano con] il fondo Giuliano e il fondo Calidiano. [Il tutto si trova] nel territorio di Senigallia [e fu concesso] per un canone annuo di sei soldi d'oro.

Il tipo di organizzazione del lavoro che queste strutture agrarie comportavano era assai diverso da quello curtense. Nella maggior parte dei *fundi* e delle *massae* mancavano terre a conduzione diretta; lo spazio agrario era pressoché interamente dato in concessione. Anche il *fundus* più importante, quello centrale della *massa*, che spesso le dava il nome, era solitamente dato a livello o in enfiteusi: la *massa* perciò, lungi dal costituire un'unità di conduzione articolata in parte dominica e parte massaricia, non fungeva neppure da centro di raccolta dei prodotti. Non che terreni a conduzione diretta mancassero totalmente; ma le menzioni di *domnicalia* o simili, che qua e là si incontrano nei documenti, suggeriscono trattarsi di realtà sporadiche, scarsamente organiche rispetto al tessuto produttivo di base. Un unico grande massaricio, attraversato da rare «isole» a conduzione diretta: così, per intenderci, potremmo definire lo spazio agrario dell'area esarcale e pentapolitana. La fisionomia che ne scaturiva, nella tipologia insediativa e nell'organizzazione materiale del lavoro, era forse più simile a quella degli antichi *casalia*, agglomerati di aziende e abitazioni funzionanti come unità autonome e indipendenti, che non a quella degli organismi curtensi dell'Italia padana. Non si trattava, certo, di liberi proprietari, ma di coloni dipendenti, che tenevano la terra in concessione; tuttavia l'assenza di centri domocoltili doveva significare un'autonomia assai elevata, un modo di conduzione concretamente non dissimile da quella che si attuava o si era attuata nelle libere comunità contadine. D'altronde è probabile che la

stessa piccola proprietà abbia resistito più validamente e più a lungo nelle aree di tradizione bizantina rispetto a quelle di dominazione longobarda e poi franca.

Di organizzazione curtense, invece, «non si può parlare». Così, drasticamente, Andrea Castagnetti, dopo un attento confronto fra le strutture fondiarie della *Romania* e quelle della *Langobardia*. Per tutto il secolo IX, che altrove scandisce l'affermazione del sistema curtense, in *Romania* non ce n'è quasi traccia. Una sola — precisa il Castagnetti — è l'indicazione certa di un'azienda curtense: riguarda, nell'889, una proprietà a Prada, presso Faenza. Ma si tratta di beni appartenenti ad una donna di «nazionalità» franca: Engelrada, figlia del conte di palazzo Ucpoldo, andata sposa al duca ravennate Martino. Superfluo sottolineare il significato di tale «coincidenza». È d'altronde indicativo che questa prima comparsa di una *curtis* in area «romantica» avvenga con ritardo di almeno un secolo rispetto all'Italia padana e alla Tuscia. Analoga sfasatura si riscontra nella diffusione dei contratti di livello con coltivatori, che compaiono solo nella seconda metà del IX secolo, e si infittiscono soprattutto nel X, quando altrove già cominciano a rarefarsi.

Dalla fine del secolo IX le influenze della *Langobardia* sulla *Romania* si fanno più forti, «poiché la regione entrò a far parte del *Regnum Italiae*». È questo, secondo il Castagnetti, con il quale pienamente concordiamo, il motivo per cui a partire da allora si nota una progressiva diffusione di termini come *mansus* o *curtis*, per la designazione delle unità fondiarie. Termini, si è detto. Infatti l'impressione è che si tratti soprattutto di parole, in molti casi sganciate dai contenuti «curtensi» che esse propriamente implicano; parole impiegate, qui, per esprimere realtà diverse, con uno sforzo di adattamento che tradisce ad un tempo il contatto con la cultura franca e la sostanziale estraneità ad essa della cultura locale. In particolare si osserva un frequente impiego del termine *curtis* come sinonimo di *massa*, talora all'interno del medesimo documento, con riferimento alla medesima entità fondiaria: alternanza indicativa dello snaturamento di significato effettivamente subito dalla terminologia «curtense». Più tardi, nel secolo XI e nei successivi, *curtis* è impiegato anche per designare «un territorio circoscritto, soggetto ad una giurisdizione signorile» (Castagnetti), se-

condo una mutazione semantica — della quale parleremo — che anche altrove comincia allora ad affermarsi. In ogni caso è difficile riconoscere nelle *curtes* della documentazione «romanica» realtà analoghe a quelle che abbiamo descritto in questo volume. Talora ciò accade, ma si tratta di presenze tardive (non prima della fine del IX secolo, come dicevamo) e sempre marginali rispetto alle strutture agrarie di base di quella società.

Anche i canoni fondiari, le quote richieste dai proprietari ai coloni sul prodotto dei campi e delle vigne, rivelano nella *Romania* una profonda diversità di consuetudini rispetto alla *Langobardia*. Se qui si chiedeva generalmente 1/3 o 1/4 dei cereali, 1/2 o 1/3 del vino, nei territori già bizantini le quote erano assai inferiori, da 1/5 a 1/10 dei cereali, 1/3 o 1/4 del vino. Difficile spiegare tale diversità in termini economici; difficile pensare a diverse realtà ambientali e produttive. Ragioni di suolo, di clima, di recente o meno colonizzazione del territorio potevano sì determinare diversità all'interno di ciascuna delle due aree così definite: potevano far propendere per la quota del terzo o del quarto, nel primo caso; del quinto o del sesto o del settimo, nel secondo. Ma la contrapposizione di fondo è certamente dovuta a fattori di ordine extra-economico, cioè alla diversa tradizione amministrativa, istituzionale, culturale delle due zone. Il canone del terzo, il più diffuso nella *Langobardia*, trae forse la sua origine dalla *tertia hospitalitatis*, il diritto di conquista (requisizione di un terzo delle terre o dei prodotti) imposto dai vincitori ai vinti, dopo l'invasione dell'Italia. I canoni più leggeri attestati nell'area «romanica» sono forse il residuo di un rapporto anticamente instaurato dallo stato romano con i piccoli proprietari, insediati su suolo pubblico. Si badi, sono solo ipotesi; ma la diversità, quella è nei fatti, e chiaramente va ricondotta a motivazioni di ordine, diciamo così, politico, non certo economico.

Il carattere eminentemente *territoriale* (non fondiario) di tale diversità è confermato dal comportamento di certi personaggi, che, avendo proprietà in entrambe le zone, si adeguano di volta in volta alle consuetudini locali, nel determinare i rapporti di lavoro con i propri dipendenti. È il caso del conte Rodolfo, che agli inizi del secolo X stipula contratti di livello per terreni ubicati, rispettivamente, nei territori di Reggio Emilia (dove chiede 1/4 dei cerea-

li, 1/2 del vino) e di Bologna (dove chiede 1/7 dei cereali, 1/4 del vino). Esistono, poi, fra *Langobardia* e *Romania*, vere e proprie zone-cuscinetto, come quella fra Bologna e Modena, zona di tardo insediamento longobardo, poi scarsamente controllata dai Carolingi, dove i canoni fondiari si attestano «ad una posizione mediana fra canoni longobardi e bizantini» (Fumagalli), toccando il livello minimo dei primi, il massimo dei secondi: per i cereali, 1/4 e 1/5. Da ogni punto di vista, la corrispondenza fra geografia politico-istituzionale e geografia economico-sociale sembra funzionare.

Ma vediamo, prima di procedere nelle nostre considerazioni, un esempio di contratto agrario «romanico». Si tratta di un livello stipulato nell'882 dall'arcivescovo di Ravenna con due coniugi, cui viene rinnovata la concessione del fondo *Tausuria*, nel territorio forlivese.

A Santimonia vestra petimus Dominus Beatissimus Romanus gratia Dei Archiepiscopus Sanctae Ravennatensis Ecclesiae ut nobis Martinus et Stephania jugales seu filiis nostris libelli nomine concedistis nobis rem juris Sanctae vestre Ravennatensis Ecclesiae idest fundum in integrum qui vocatur Tausuria quem nos ipsi colonis a manibus nostris tenere, et laborare visi sumus cum vineis terris campis pratis pascuis sylvis salectis (...) vel omnibus eisdem pertinentibus. Constituto territorio Liviensi, Plebe Sancti Cassiani in Casatico. (...) habendum tenendum cultandum pastinandum propaginandum casas et canales ibidem restaurando supersedendum defensandum et in omnibus meliorandum in annis advenientibus viginti et novem ad renovandum salva sanatione dominica dandum (...).

Alla vostra santità, signore beatissimo Romano, per grazia di Dio arcivescovo della santa Chiesa ravennate, noi Martino e Stefania, coniugi, chiediamo di voler concedere a livello a noi e ai nostri figli un terreno di proprietà della vostra santa Chiesa ravennate, cioè l'intero fondo detto *Tausuria*, che noi coloni già deteniamo e lavoriamo con le nostre mani, con le vigne, le terre, i campi, i prati, i pascoli, le selve, i saliceti (...) e tutte le sue pertinenze. Tale fondo è situato nel territorio di Forlì, nella pieve di S. Cassiano in Casatico. [Noi dobbiamo] possederlo, tenerlo, coltivarlo, piantare e propaginare nuove vigne, restaurare gli edifici, riparare i recipienti per la vinificazione, risiedere sul fondo, difenderlo e migliorarlo in ogni sua parte, per i prossimi ventinove anni. Il contratto potrà essere rin-

Ita sane ut inferamus dominice rationibus vobis vestrisque successoribus nos antedictis Colonis hoc est terratico de omni labore majore seu et minuto atque et ligumina omnia et ex omnibus modio octavo lino manna octava vino anfora tertia (...) omne Terraticum Dominicum in integrum de labore et vino seu et lino per vos colonis usque in domnicalia vestra (...) anni singuli dare debeamus grano mandelo quartario uno pulli pars uno glandaticum in integrum in domo prefixa adducto ipso ex eo vero glandatico per vos Colonis usque in Civitatem Ravennas in domo Episcopi (...).

Operas vero in angariis dare debeamus duas cum boves, et duas a manibus omni annualiter quando imperati fuerimus in nostra curte et non habemus licentiam hunc libellum aut predicta res alicui homini extranei vendere, seu transferre aut opponere vel commutare, aut in alio Venerabili loco relinquere per nullum ingenium, vel argumentum, et nunquam nos ulloque in tempore de districtione Sanctae Ravennatensis Ecclesiae subtrahere audeamus sed sub vestra districtione et iudicium esse et permanere debemus (...) si vero nos supradictis colonis contra hunc libellum ire temptaverimus ante prefinitum tempus persolvere debeamus parti Sanctae vestre Ravennatensis Ecclesiae ante omne litis initium aut interpellationem pene nomine auri uncias duas et post pene solutionem maneat hunc li-

novato, salvo il pagamento di quanto dovuto al proprietario (...).

Noi suddetti coloni [riceviamo questa terra] con la condizione che dobbiamo pagare a voi e ai vostri successori, come terratico [= canone sui prodotti della terra], un moggio su otto [= l'ottava parte] di tutti i cereali, maggiori e minori, dei legumi e di ogni altro prodotto [dei campi]; un manipolo su otto [= l'ottava parte] del lino; un'anfora su tre [= la terza parte] del vino. Tutto il terratico, cereali, vino e lino, dovrà essere consegnato da voi coloni direttamente al signore. (...) Ogni anno dovete anche consegnare un quartario di grano trebbiato, un paio di polli e tutto il raccolto delle ghiande, che dovrete trasportare voi stessi coloni fino a Ravenna, nella residenza del vescovo (...).

Come opere dobbiamo prestare ogni anno due servizi di trasporto con i buoi, e due manuali, quando ci verrà ordinato, nella nostra corte. Non abbiamo licenza di vendere, trasferire, cedere o scambiare con alcun estraneo questo contratto, o il terreno che ci è stato concesso; né possiamo lasciarlo [per testamento] ad alcun ente religioso che non sia la Chiesa ravennate, in nessun modo e per nessuno scopo. Non oseremo mai sottrarci, in alcuna circostanza, all'autorità della santa Chiesa di Ravenna, che avrà sempre il potere di giudicarci. Se noi, suddetti coloni, tenteremo di impugnare questo contratto prima

bellum in sua firmitate. Quam petitionis nostre paginam Honestus Notarius Sanctae vestre Ravennatensis Ecclesiae subscribendum rogavimus (...).

del termine stabilito, dovremo pagare alla santa Chiesa ravennate, prima di dare inizio a qualsiasi lite o appello, una penale di due onces d'oro; pagata la quale, il contratto conserverà la sua validità. Questo atto di richiesta fu sottoscritto per nostro conto da Onesto, notaio della santa Chiesa di Ravenna (...).

Fra le molte osservazioni che si potrebbero fare a proposito del documento ora riportato (ad esempio sulla corrispondenza, in questo caso, fra *fundus* e azienda contadina), soffermiamoci su quelle che hanno maggiore attinenza con il tema di fondo che andiamo trattando, cioè l'assenza in *Romania* di un sistema curtense vero e proprio. Anzitutto si osservi la clausola relativa alle *operae*. In apparenza potrebbe trattarsi di una «classica» corresponsione di corvées su terreno dominico — perfino il termine *curtis* vi compare. Ma le cose stanno diversamente: due opere, fatte con i buoi, sono richieste a titolo di *angaria*, cioè riguardano — tale è il significato consueto del termine in questa zona — servizi di trasporto. Lo stesso potrebbe valere per le due opere manuali; ma, anche ammesso che si tratti di servizi di lavoro, come pure è possibile, non tragga in inganno l'espressione *in nostra curte*, riferita al luogo in cui tali opere (o, più probabilmente, tutte e quattro) devono essere compiute. Difatti — anche a prescindere da quel *nostra*, che nel contesto andrebbe riferito ai coloni piuttosto che al proprietario — *curtis* sembra qui indicare un ambito spaziale, un territorio delimitato geograficamente, forse la *massa* di cui il *fundus* fa parte, secondo quell'ambivalenza terminologica cui abbiamo accennato. In ogni caso pare difficile ipotizzare un riferimento di tipo «aziendale», ad una «corte» nel senso proprio del termine.

La stessa indeterminatezza della richiesta — *quando imperati fuerimus* — e la sua esiguità — quattro opere all'anno — paiono significative. È un dato costante nella contrattualistica di queste zone: le corvées il più delle volte mancano, oppure sono richieste in misura ridottissima, quasi inconsistente dal punto di vista economico; e, quando anche si richiedano, difficilmente si precisa il